



FORNITURA SEGNALETICA VERTICALE 2020-2021

ALLEGATO N.

A

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO NORME GENERALI

SCALA

PROGETTISTA

ing. Michele Artusato

COLLABORATORI

ing. Michela Dalla Vedova

REV	DATA	NOME FILE	REDATTO	CONTROLLATO	APPROVATO
2					
1					
0	FEB_2020	SV_2020-2021	MDV	AM	AM

NOTE



PROCEDURA APERTA, MEDIANTE ACCORDO QUADRO, AI SENSI DELL'ART. 54, COMMA 3, DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I., PER LA FORNITURA DI SEGNALETICA VERTICALE 2020-2021.

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

norme generali

Per la stipula di Accordo Quadro ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50, coordinato con il D.Lgs. 56/2017.

OGGETTO

FORNITURA DI SEGNALETICA VERTICALE 2020-2021.

Il Responsabile Unico del Procedimento

- ing. Michele Artusato -

Il Progettista

- ing. Michele Artusato -

INDICE DEGLI ARGOMENTI

PARTE PRIMA - DEFINIZIONI ECONOMICHE, AMMINISTRATIVE E TECNICHE

CAPO 1 - NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO

- Art. 1 Norme e principi giuridici di riferimento. Definizioni
- Art. 2 Oggetto dell'Accordo Quadro
- Art. 3 Ammontare e categorie dell'Accordo Quadro
- Art. 4 Durata dell'Accordo Quadro
- Art. 5 Ammontare dei Contratti Applicativi

CAPO 2 - DISCIPLINA CONTRATTUALE

- Art. 6 Interpretazione dell'Accordo Quadro
- Art. 7 Documenti contrattuali
- Art. 8 Disposizioni particolari riguardanti l'appalto - essenzialità delle clausole
- Art. 9 Fallimento dell'Appaltatore e risoluzione dell'Accordo Quadro
- Art. 10 Rappresentante dell'Aggiudicatario, domicilio e Direttore di Cantiere
- Art. 11 Accettazione, qualità ed impiego dei materiali

CAPO 3 - TERMINI PER L'ESECUZIONE

- Art. 12 Avvio della fornitura
- Art. 13 Sviluppo della fornitura
- Art. 14 Modalità di controllo della forniture
- Art. 15 Prezzi di offerta - Precisazione sull'applicazione dei prezzi
- Art. 16 Termini per l'ultimazione della fornitura
- Art. 17 Penale per ritardi in fase di fornitura dei singoli lotti
- Art. 18 Danni di forza maggiore

CAPO 4 - CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEGLI ORDINI

- Art. 19 Norme per la misurazione e valutazione dei lavori a misura
- Art. 20 Eventuali lavori in economia
- Art. 21 Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d'opera

CAPO 5 - DISCIPLINA ECONOMICA

- Art. 22 Anticipazione del prezzo
- Art. 23 Pagamenti
- Art. 24 Certificato di verifica di Conformità della Fornitura
- Art. 25 Tracciabilità dei pagamenti
- Art. 26 Revisione prezzi e adeguamento corrispettivo
- Art. 27 Cessione del contratto e cessione dei crediti

CAPO 6 - GARANZIE

- Art. 28 Garanzie per la partecipazione
- Art. 29 Garanzie per l'esecuzione
- Art. 30 Riduzione delle garanzie
- Art. 31 Obblighi assicurativi a carico dell'Appaltatore

CAPO 7 - DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE

- Art. 32 Variazione dei lavori
- Art. 33 Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi

CAPO 8 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

- Art. 34 Norme di sicurezza generali
- Art. 35 Adempimenti preliminari in materia di sicurezza
- Art. 36 Piano sostitutivo del Piano di sicurezza e di coordinamento (PSS)
- Art. 37 Modifiche e integrazioni al Piano sostitutivo del Piano di sicurezza e coordinamento
- Art. 38 Piano Operativo di Sicurezza

- Art. 39 Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza

CAPO 9 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

- Art. 40 Subappalto
- Art. 41 Responsabilità in materia di subappalto
- Art. 42 Pagamenti dei subappaltatori

CAPO 10 - CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO

- Art. 43 Accordo bonario e transazione
- Art. 44 Contenzioso
- Art. 45 Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera
- Art. 46 Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC)
- Art. 47 Risoluzione del contratto e recesso

CAPO 11 - NORME FINALI

- Art. 48 Oneri e obblighi a carico dell'Appaltatore
- Art. 49 Conformità agli standard sociali
- Art. 50 Proprietà dei materiali di scavo e demolizione
- Art. 51 Utilizzo dei materiali recuperati o riciclati
- Art. 52 Terre e rocce da scavo
- Art. 53 Eventuale sopravvenuta inefficacia del contratto

Art. 54 Rifiuti
Art. 55 Accordi multilaterali
Art. 56 Incompatibilità di incarico
Art. 57 Spese contrattuali, imposte e tasse
Art. 58 Disciplina del cantiere
Art. 59 Codice etico
Art. 60 Trattamento dei dati personali

PARTE PRIMA

DEFINIZIONI ECONOMICHE, AMMINISTRATIVE E TECNICHE

CAPO 1

NATURA E OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO

Art. 1 - Norme e principi giuridici di riferimento. Definizioni

Ai fini del presente Accordo Quadro si intende per:

- a. **Codice dei contratti:** il D. Lgs. 50 del 18 Aprile 2016 coordinato con il D.Lgs. 56/2017 (correttivo appalti), e aggiornato al D.L. 26 ottobre 2019, n. 124 – c.d. “decreto fiscale” convertito con modificazioni dalla L. 19 dicembre 2019 n. 157;
- b. **Regolamento generale:** il D.P.R. 207 del 5 Ottobre 2010 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti pubblici, per le parti non abrogate;
- c. **Capitolato Generale:** il capitolato generale d'appalto approvato con D.M. 145 del 19 Aprile 2000;
- d. **D. Lgs. 81/2008:** il decreto legislativo 9 Aprile 2008, n. 81, Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- e. **Stazione Appaltante:** le amministrazioni aggiudicatrici di cui alla lettera a) gli enti aggiudicatori di cui alla lettera e), i soggetti aggiudicatori di cui alla lettera f) e gli altri soggetti aggiudicatori di cui alla lettera g) dell'articolo 3 del codice dei contratti;
- f. **Operatore economico:** una persona fisica o giuridica, un ente pubblico, un raggruppamento di tali persone o enti, compresa qualsiasi associazione temporanea di imprese, un ente senza personalità giuridica, ivi compreso il gruppo europeo di interesse economico (GEIE) costituito ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240, che offre sul mercato la realizzazione di lavori o opere;
- g. **Aggiudicatario:** Aggiudicatario della procedura di affidamento dell'Accordo Quadro con la quale sarà sottoscritto l'Accordo medesimo;
- h. **Appaltatore:** Aggiudicatario dell'Accordo Quadro dal momento in cui gli viene assegnato un Contratto applicativo, con riferimento a ciascun Contratto applicativo;
- i. **RUP:** il soggetto incaricato dalla Stazione Appaltante a svolgere i compiti di norma affidati al Responsabile dei lavori;
- l. **DL:** l'ufficio di Direzione dei lavori, titolare della direzione dell'esecuzione del contratto, di cui è responsabile il Direttore dell'Esecuzione del Contratto;
- m. **DURC:** il Documento unico di regolarità contributiva previsto dagli articoli 6 e 196 del Regolamento generale;
- n. **SOA:** l'attestazione SOA che comprova la qualificazione per una o più categorie, nelle pertinenti classifiche, rilasciata da una Società Organismo di Attestazione;
- o. **PSS:** il Piano Sostitutivo del Piano di Sicurezza e Coordinamento i cui contenuti sono dettagliatamente specificati nell'art.3 dell'Allegato XV del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
- p. **POS:** il Piano Operativo di Sicurezza di cui agli articoli 89, comma 1, lettera h) e 96, comma 1, lettera g), del D. Lgs. 81/2008;
- q. **Oneri Sicurezza Generali (anche OG):** i costi che deve sostenere l'Appaltatore per l'adempimento alle misure di sicurezza aziendali, specifiche proprie dell'impresa, connesse direttamente alla propria attività lavorativa e remunerati all'interno del corrispettivo previsto per le singole lavorazioni, nonché per l'eliminazione o la riduzione dei rischi pervisti dal Documento di valutazione dei rischi, all'articolo 26, comma 3, quinto periodo e comma 6, del D. Lgs. 81/2008;
- r. **Oneri Sicurezza Speciali (anche OS):** costi per l'attuazione del PSC, relativi ai rischi da interferenza e ai rischi particolari del cantiere oggetto di intervento, ai sensi D. Lgs. 81/2008 e al Capo 4 dell'allegato XV allo stesso D. Lgs. 81/2008;
- s. **Contratti Applicativi:** Successive lettere d'ordine o contratti, all'interno del presente Accordo

Quadro, secondo fac-simile riportato nell'Allegato "E";

- t. **Costo del personale (anche CP):** per quanto riguarda il costo del personale impiegato nei singoli Contratti Applicativi, comprensivo degli oneri previdenziali ed assicurativi, al netto delle Spese Generali e degli Utili di Impresa, si deve fare riferimento al Prezzario Regionale vigente.

Art.2 - Oggetto dell'Accordo Quadro

1. Ai sensi degli articoli 1, 32 e 54 del D.Lgs. 18/04/2016 n.50 e s.m.i., l'oggetto dell'Accordo Quadro consiste nell'esecuzione di tutte le opere e provviste necessarie per la *fornitura di segnaletica verticale 2020-2021*.
2. Sono comprese nell'appalto tutte le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare la fornitura secondo le condizioni stabilite dal presente Capitolato Speciale e con le caratteristiche tecniche e qualitative ivi previste.
3. L'esecuzione delle prestazioni è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'Appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi; trova sempre applicazione l'articolo 1374 del Codice Civile.
4. Le tipologie di prestazioni affidabili sono quelle elencate nell'Elenco prezzi unitari, allegato "C" del presente Accordo Quadro. Veneto Strade S.p.A. potrà occasionalmente richiedere in casi specifici e per la completa definizione dell'intervento l'esecuzione di forniture rientranti nelle categorie OS9 e OS10 sebbene non comprese nell'elenco prezzi allegato al presente atto.
5. Il tetto di spesa entro il quale potranno essere affidate le prestazioni è stabilito al successivo art. 3. La durata dell'Accordo Quadro è stabilita al successivo art. 4.
6. Con la conclusione dell'Accordo Quadro, l'Aggiudicatario si impegna ad assumere le forniture che successivamente e progressivamente potranno essere richieste da Veneto Strade S.p.A., ai sensi del presente Accordo, entro il periodo di validità ed il tetto di spesa previsti. L'Aggiudicatario non avrà nulla a pretendere in relazione al presente Accordo Quadro, fin tanto che Veneto Strade S.p.A. non darà luogo ai contratti applicativi. Il presente Accordo Quadro non determina pertanto alcun obbligo in capo a Veneto Strade S.p.A., ma unicamente l'obbligo, nel caso in cui Veneto Strade S.p.A. si determini a contrarre, di applicare al futuro/i contratto/i applicativo/i le condizioni contrattuali predefinite dall'Accordo Quadro stesso.
7. L'Aggiudicatario si impegna a mantenere costantemente aggiornati i documenti amministrativi ed i dati richiesti per la partecipazione al presente Accordo Quadro, con obbligo di comunicare a Veneto Strade S.p.A. entro il termine di 5 (cinque) giorni lavorativi decorrenti dall'evento modificativo/integrativo, ogni modificazione e/o integrazione intercorsa con riferimento a tali dati.
8. I singoli contratti applicativi saranno affidati secondo le procedure previste dai successivi articoli.
9. I singoli affidamenti comprenderanno tutte le opere e provviste necessarie per dare la fornitura secondo le condizioni e le prescrizioni contenute del presente Accordo Quadro ed in ogni singolo e specifico contratto applicativo. In particolare sono a carico dell'Appaltatore tutte le eventuali spese del personale qualificato e della segnaletica temporanea, anche di deviazione di itinerario, necessarie a pilotare il traffico, nell'ambito del cantiere stradale, a mezzo di movieri con paletta.

Art.3 - Ammontare e categorie dell'Accordo Quadro

1. Veneto Strade S.p.A. non garantisce un importo minimo dell'Accordo Quadro.
2. L'importo massimo dell'Accordo Quadro risulta così composto:

a	Importo massimo delle forniture e forniture con posa dell'Accordo Quadro soggetti a ribasso d'asta (al netto degli oneri per la sicurezza)	€ 497.272,27
b	Oneri di Sicurezza Generali O.G. (non soggetti a ribasso), valutati su € 200.000,00.* quale componente di fornitura e posa dell'intero appalto, e considerando una percentuale di O.G. pari a 1,5%	€ 2.727,73
(a+b) Totale complessivo massimo dei contratti applicativi		€ 500.000,00

La categoria e classifica di cui si compone l'appalto è così individuata:

Categoria	Declaratoria	Importo delle forniture con posa (*)	Class.	Qualificaz. obbligatoria si/no	%	indicazioni speciali ai fini della gara	
						prevalente / scorporabile	subappaltabile (si/no)
OS10	Segnaletica stradale non luminosa	€ 200.000,00	I	SI	100%	<i>Prevalente</i>	SI limite del 40% (**)

(*) Comprensivo degli oneri per la sicurezza

(**) Nel limite, ai sensi dell'art. 105 comma 2 del Codice, del 40%, dell'importo complessivo del contratto e come specificato nel Disciplinare di gara. Ai sensi dell'art. 105 comma 4 lett. a) non viene autorizzato il subappalto ad operatori economici che hanno partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto.

La categoria prevalente OS10 ricomprende le lavorazioni riconducibili a categorie diverse, ciascuna di importo non superiore a 150.000 euro e non superiore al 10% (dieci per cento) dell'importo dell'appalto. Tali categorie non rilevano ai fini della qualificazione dell'Appaltatore (e il loro importo è compreso nell'importo della categoria prevalente sopra evidenziato) ma rilevano esclusivamente ai fini del subappalto e sono così elencate:

Categoria	Declaratoria	Importo (<=150.000 e <=10%) (***)	% sul totale delle forniture con posa	indicazioni speciali ai fini della gara
				subappaltabile (si/no)
OS9	Segnaletica stradale luminosa	€ 14.000,00	7%	SI limite del 100% (****)

(***) Comprensivo degli oneri per la sicurezza

(****) Categoria subappaltabile al 100% nel rispetto del limite, ai sensi dell'art. 105 comma 2 del Codice, del 40% dell'importo complessivo del contratto e come specificato nel Disciplinare di gara. Ai sensi dell'art. 105 comma 4 lett. a) non viene autorizzato il subappalto ad operatori economici che hanno partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto.

3. Veneto Strade S.p.A. potrà utilizzare l'Accordo Quadro per tutte le lavorazioni indicate nell'Elenco prezzi di cui all'allegato "C" del presente Accordo in base alle necessità della Stazione Appaltante che saranno dettagliate nei contratti applicativi di cui all'allegato "E", dove verranno precisati gli estremi della Direzione ordinante, l'esatta consistenza della fornitura e le specifiche modalità di fornitura, i tempi di consegna. Le prestazioni di cui ai successivi contratti applicativi non sono pertanto predeterminate nel numero ma saranno individuate da Veneto Strade S.p.A. nel corso dell'Accordo Quadro.
4. In relazione al costo della manodopera e l'incidenza percentuale della stessa all'interno del singolo prezzo di applicazione, si è fatto riferimento al Prezzario Regionale attualmente vigente. In particolare, si faccia specifico riferimento alla relazione introduttiva all'elenco prezzi aziendale approvato da Veneto Strade S.p.A. con Determina n°16.028/2018 del 26/06/2018.
5. Ai sensi dell'art. 23 comma 16 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. si stimano i costi per la manodopera in € **136.896,34**.

Art.4 - Durata dell'Accordo Quadro

1. L'Accordo Quadro termina decorsi **12 (dodici) mesi** dalla data del verbale di avvio della fornitura o al raggiungimento dell'importo massimo previsto dall'Accordo Quadro di cui al precedente art. 3;
2. In ogni caso, l'ammontare massimo delle prestazioni non potrà eccedere il tetto di spesa di cui al precedente art. 3. I corrispettivi pattuiti per i singoli contratti applicativi saranno validi sino al completamento dei singoli affidamenti anche se la loro durata dovesse superare il termine di validità dell'Accordo Quadro.
3. L'Accordo Quadro avrà termine alla scadenza fissata anche se nel periodo della sua durata non fosse affidata alcuna attività senza che in questo caso, ciò comporti diritto alcuno da parte dell'Aggiudicatario di chiedere indennizzi o compensi a qualsiasi titolo.

4. L'Aggiudicatario è tenuto ad eseguire le prestazioni che Veneto Strade S.p.A. richiederà fino alla data di scadenza dell'Accordo Quadro. Qualora l'ultimo contratto applicativo prevedesse un termine eccedente la data di scadenza dell'Accordo Quadro quest'ultima dovrà intendersi prorogata per il tempo strettamente necessario all'esecuzione delle prestazioni richieste nei tempi stabiliti, senza che l'Aggiudicatario possa pretendere indennizzi o maggiori compensi a qualsiasi titolo.
5. L'Accordo Quadro potrà risolversi anticipatamente rispetto alla durata massima, in relazione all'esaurimento, a seguito di stipula dei singoli contratti applicativi, della somma economica stabilita come quantitativo massimo nel presente Accordo.
6. In caso di gravi mancanze da parte dell'Appaltatore nell'espletamento delle forniture, ivi compreso il ritardo nella consegna delle stesse, o nell'esecuzione dei lavori, Veneto Strade S.p.A. avrà facoltà di risolvere immediatamente il contratto senza che l'Appaltatore abbia a vantare alcun diritto o danno, ai sensi dell'art. 108 commi 3 e 4 del Codice dei Contratti.
7. In caso di necessità si procederà ad una proroga tecnica del contratto, ai sensi dell'art. 106, comma 11, del D. Lgs. 18/04/2016 n. 50 e s.m.i., per un periodo massimo di 6 mesi dal termine dell'Accordo Quadro.

Art. 5 - Ammontare dei Contratti Applicativi

1. I contratti applicativi sono stipulati "a misura" ai sensi dell'art. 59, comma 5 bis, del D. Lgs. 18/04/2016 n. 50, coordinato con il D. Lgs. 56/2017.
2. Il corrispettivo di ciascun contratto applicativo sarà determinato applicando l'Elenco prezzi unitari, allegato "C", ribassato della percentuale offerta (con esclusione della quota relativa all'incidenza degli oneri generali di sicurezza compresi nelle voci di prezzo) al computo metrico predisposto, sulla base dell'allegato fac-simile di modelli d'ordine (allegato "F"), per ciascun affidamento.
Tale importo comprende:
 - materiali: tutte le spese per forniture, trasporto, imposte, perdite, nessuna eccettuata, per darli pronti all'impiego a pie d'opera in qualsiasi punto del lavoro;
 - operai e mezzi d'opera: tutte le spese per forniture, operai, attrezzi e macchinari idonei allo svolgimento dell'opera nel rispetto della normativa vigente in materia assicurativa, antinfortunistica e del lavoro;
 - lavori: le spese per la completa esecuzione di tutti i lavori, impianti ed accessori compresi nell'opera;
 - altri adempimenti: ogni attività operativa e tecnico-amministrativa comunque connessa alla realizzazione dell'opera è necessaria a conferirne la regolare utilizzabilità.
3. Sono a carico dell'Appaltatore tutte le spese del personale qualificato e della segnaletica temporanea, anche di deviazione di itinerario, necessarie a pilotare il traffico, nell'ambito del cantiere stradale, a mezzo di movieri con paletta.
4. I contratti applicativi saranno stipulati sulla base dei fac-simile riportati in allegato "E". I contratti applicativi di importo, al netto del ribasso d'asta e al lordo di eventuali oneri generali di sicurezza, inferiore a 40.000,00.* verranno stipulati sulla base del fac-simile "lettera d'ordine"; quelli di importo pari o superiore a 40.000,00.* verranno stipulati sulla base del fac-simile "contratto".

CAPO 2 DISCIPLINA CONTRATTUALE

Art. 6 - Interpretazione dell'Accordo Quadro

1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.
2. In caso di norme del presente Accordo Quadro tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari oppure all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle

di carattere ordinario.

3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del presente Capitolato Speciale, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.
4. Ovunque nel presente Accordo Quadro si preveda la presenza di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari, la relativa disciplina si applica anche agli appaltatori organizzati in aggregazioni tra imprese aderenti ad un contratto di rete, nei limiti della compatibilità con tale forma organizzativa.
5. Qualunque disposizione non riportata o comunque non correttamente riportata nel presente Accordo Quadro, contenuta però nelle normative che regolano l'appalto e l'esecuzione dei lavori pubblici, si intende comunque da rispettare secondo quanto indicato nel suo testo originale.

Art. 7 - Documenti contrattuali

1. L'Accordo Quadro viene affidato sotto l'osservanza delle norme condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal presente atto, allegati compresi.
2. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto, ancorché non materialmente allegati:
 - a) Planimetria della rete stradale in gestione a Veneto Strade S.p.A. (allegato "D");
 - b) il Capitolato Generale d'Appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, per quanto non in contrasto con il presente Accordo Quadro;
 - c) il Capitolato Speciale – Norme Tecniche (allegato "B");
 - d) l'Elenco dei prezzi unitari (allegato "C");
 - e) Il fac-simile di Contratto applicativo (allegato "E");
3. Fa parte integrante e sostanziale di ciascun Contratto applicativo e verrà ad esso allegato il modulo d'ordine redatto sulla base del fac-simile di modello di ordine (allegato "F")
4. Fanno altresì parte integrante e sostanziale di ciascun Contratto applicativo, anche se non materialmente e fisicamente allegati al medesimo ma depositati in atti presso gli Uffici di Veneto Strade S.p.A.:
 - a) Il Contratto di Accordo Quadro;
 - b) tutti gli elaborati del progetto in appalto.
5. Sono in ogni caso contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti e comunque applicabili in materia di lavori pubblici al momento dell'affidamento di ciascun contratto applicativo.

Art. 8 - Disposizioni particolari riguardanti l'appalto - essenzialità delle clausole

1. La sottoscrizione del presente Accordo Quadro da parte dell'Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza ed incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della Legge, dei Regolamenti e di tutte le Norme vigenti in materia di Lavori Pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le Norme che regolano il presente Accordo Quadro, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.
2. L'Appaltatore dichiara espressamente che tutte le clausole e le condizioni previste nel presente Accordo Quadro, nonché in tutti gli altri documenti che dell'Accordo Quadro e dei singoli contratti applicativi formano parte integrante, hanno carattere di essenzialità.
3. L'Appaltatore dichiara inoltre di essere a conoscenza delle finalità che Veneto Strade S.p.A. intende perseguire con la realizzazione dei lavori, di concordare che le opere rivestono carattere di pubblica utilità e ciò soprattutto riguardo al rispetto del tempo utile per l'ultimazione dei lavori di cui all'apposito articolo di ciascun contratto applicativo e quindi di essere a conoscenza delle facoltà di procedere alla risoluzione che Veneto Strade S.p.A. si riserva in caso di ritardo per negligenza dell'Appaltatore.
4. La sottoscrizione dell'Accordo Quadro e dei singoli contratti applicativi nonché dei loro allegati da parte dell'Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, delle norme che regolano l'Accordo Quadro e dei singoli progetti per quanto attiene alla loro perfetta esecuzione.
5. Con la sottoscrizione dei singoli contratti applicativi, l'Appaltatore darà altresì atto senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della documentazione tutta, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi i lavori.
6. Con la sottoscrizione dei singoli contratti applicativi, l'Appaltatore dichiarerà di essersi recato sul luogo di

consegna della fornitura o esecuzione dei lavori e di aver valutato l'influenza ed i relativi oneri di tutte le circostanze generali e particolari, nessuna esclusa ed eccettuata che possono incidere sull'andamento e sul costo dei lavori ed in particolare di:

- ✓ aver preso conoscenza degli oneri relativi delle disposizioni in materia di sicurezza, assicurazione, previdenza ed assistenza dei lavoratori in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori.;
 - ✓ aver effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori, nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e delle tipologia degli stessi;
 - ✓ aver preso conoscenza delle cave eventualmente necessarie e dei mercati di approvvigionamento dei materiali;
 - ✓ avere accettato le condizioni di viabilità di accesso e di impianto del cantiere nonché le condizioni del suolo e del sottosuolo su cui insisterà l'opera;
 - ✓ avere preso conoscenza delle discariche autorizzate nonché degli oneri relativi alla raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti e/o residui di lavorazione;
 - ✓ aver esaminato minuziosamente e dettagliatamente il progetto sotto il profilo tecnico e delle regole dell'arte riconoscendo lo stesso perfettamente eseguibile senza che si possano verificare vizi successivi alla ultimazione dei lavori;
 - ✓ avere attentamente vagliato tutte le indicazioni e le clausole riportate negli elaborati progettuali, in particolare quelle riguardanti obblighi e responsabilità dell'Appaltatore;
 - ✓ aver giudicato pertanto i lavori realizzabili, anche secondo i costi previsti, e gli elaborati progettuali sufficientemente sviluppati.
7. L'impresa dovrà a semplice richiesta della Direzione Lavori eseguire i lavori anche in orario notturno ove la D.L. lo ritenesse opportuno per le particolari condizioni di traffico, con orario continuato (giorno e notte) fino al completamento del lavoro, senza per questo pretendere alcun compenso aggiuntivo ai prezzi di elenco.
8. Prima dell'aggiudicazione definitiva, l'Appaltatore dovrà presentare alla Stazione Appaltante la seguente documentazione relativamente a tutti i materiali e manufatti che intende utilizzare:
- ✓ dichiarazione CE di prestazione dei segnali;
 - ✓ dichiarazione CE di prestazione dei supporti;
 - ✓ certificazione di conformità ai requisiti prestazionali definiti dalla norma UNI 11480:2013 per i materiali retroriflettenti delle facce a vista (salvo classe RA1) e per i pannelli;
 - ✓ dichiarazione CE di prestazione di eventuali altri materiali o manufatti.
9. L'utilizzo di materiali e manufatti diversi da quelli dichiarati prima dell'aggiudicazione definitiva dovrà essere preventivamente autorizzato dalla Stazione Appaltante.

Art. 9 - Fallimento dell'Appaltatore e risoluzione dell'Accordo Quadro

1. In caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 del codice dei contratti ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, si applica quanto previsto dall'art. 110 del D. Lgs. 18/04/2016, num. 50 e s.m.i. per cui la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo Accordo Quadro per l'affidamento del completamento della fornitura.
2. Nel caso di aggiudicazione dell'Accordo Quadro a Raggruppamenti Temporanei di Imprese, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o di una delle Imprese mandanti, troveranno applicazione rispettivamente i cc. 17 e 18 dell'art. 48 del D. Lgs. 18/04/2016, num. 50 e s.m.i..

Art. 10 - Rappresentante dell'Aggiudicatario, domicilio e Direttore di Cantiere

1. Per gli effetti del presente Accordo Quadro l'Appaltatore elegge il proprio domicilio ai sensi dell'art. 2 del D.M. 145/2000 che avrà valore per tutta la durata e per tutti gli effetti dell'Accordo Quadro e si impegna a darne tempestivamente comunicazione al Responsabile Unico del Procedimento.
2. Le comunicazioni e ogni altra notificazione da parte del Committente, dipendente dal contratto/lettere d'ordine si intendono conosciute dall'Appaltatore al momento del loro ricevimento da parte del legale

rappresentante dello stesso, ovvero alla data di ricezione delle medesime presso il medesimo domicilio legale. A tale domicilio, oppure a mani proprie dell'Appaltatore o di colui che lo rappresenta nella condotta delle forniture, verranno effettuate tutte le intimazioni, assegnazione di termini.

3. L'Appaltatore deve comunicare, secondo le modalità previste dall'art. 3 del Capitolato Generale d'Appalto 19/04/2000 n. 145, le persone autorizzate a riscuotere.
4. L'Appaltatore che non conduce la fornitura personalmente conferisce mandato con rappresentanza, ai sensi dell'art. 1704 del C.C., a persona fornita di idonei requisiti tecnici e morali, alla quale deve conferire le facoltà necessarie per l'esecuzione della fornitura a norma del contratto. La Stazione Appaltante, previa richiesta motivata, può richiedere la sostituzione del rappresentante. Nel caso in cui la qualifica di Appaltatore sia rivestita da imprese costituite in forma societaria, ai fini del presente articolo all'Appaltatore s'intende sostituito il legale rappresentante della medesima società.
5. L'Appaltatore, tramite il Direttore di Cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. La D.L. ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'Appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L'Appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.
6. Qualsiasi variazione di domicilio di tutte le persone di cui al presente articolo devono essere comunicate alla Stazione Appaltante accompagnata dal deposito del nuovo atto di mandato.

Art. 11 - Accettazione, qualità ed impiego dei materiali

1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture e i componenti oggetto di ciascuna specifica lettera d'ordine, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di Legge e di Regolamenti in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel presente Accordo Quadro e negli elaborati progettuali relativi ai singoli contratti applicativi. La realizzazione delle opere è sempre e comunque condotta nel rispetto della vigente normativa in materia, con particolare riguardo alle norme ambientali, delle regole dell'arte e con i migliori accorgimenti tecnici per la loro perfetta esecuzione.
2. Per i contratti applicativi che hanno per oggetto la fornitura con posa in opera di segnaletica verticale, l'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto può rifiutare in qualunque momento i materiali deperiti dopo l'introduzione nel cantiere, o che, per qualsiasi causa, non siano conformi alle caratteristiche tecniche risultanti dai documenti allegati al contratto. In tal caso l'Appaltatore deve rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a sue spese.
Ove l'Appaltatore non effettui la rimozione nel termine prescritto dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto, l'Amministrazione può provvedervi direttamente a spese dell'Appaltatore medesimo, a carico del quale resta anche qualsiasi danno che potesse derivargli per effetto della rimozione eseguita d'Ufficio.
3. L'Appaltatore provvederà a proprie cure e spese a tutte le occupazioni temporanee o definitive che si rendessero necessarie per strade di servizio, per l'accesso al cantiere, per l'impianto del cantiere stesso, per la scarica dei materiali giudicati inutilizzabili dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto per cave di prestito e per quant'altro necessario all'esecuzione dei lavori.

CAPO 3 TERMINI PER L'ESECUZIONE

Art. 12 - Avvio della fornitura

1. Entro 15 (quindici) giorni dalla data di comunicazione dell'aggiudicazione definitiva l'Appaltatore dovrà trasmettere alla Stazione Appaltante modelli e bozzetti di tutti gli articoli oggetto dell'Appalto, nonché campioni dei materiali utilizzati così come meglio definito all'art. 1 del Capitolato Speciale – Norme Tecniche (allegato "B"), al fine di consentire alla stessa Stazione Appaltante di verificare la rispondenza dei tipi e dei materiali utilizzati alle prescrizioni di progetto.
In caso di ritardo sarà applicata una penale giornaliera di € _____.* (diconsi € _____.*) (pari allo 0,03%

dell'importo netto contrattuale).

Il Responsabile Unico del Procedimento entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento del materiale invierà per iscritto il proprio benestare anche con prescrizioni.

Dalla data di ricevimento del benestare della Direzione dell'Esecuzione del Contratto l'Appaltatore dovrà essere in grado di procedere allo sviluppo della fornitura secondo le modalità descritte nel presente Capitolato Speciale.

Su richiesta della Ditta aggiudicatrice potranno essere variati i termini di presentazione dei bozzetti e di consegna dell'intera fornitura a condizione che l'intero periodo non superi il termine complessivo di 45 giorni al netto dei 5 giorni dovuti alla Direzione dell'Esecuzione del Contratto per esprimere il proprio benestare sui campioni presentati.

2. L'avvio della fornitura avverrà, successivamente alla stipula del contratto, mediante sottoscrizione di apposito verbale di avvio dell'esecuzione del contratto, da parte dell'Appaltatore e della Stazione Appaltante.

La Stazione Appaltante, attraverso le proprie direzioni di Belluno e Mestre, effettuerà ordini di singoli lotti attraverso l'inoltro all'Appaltatore di successivi contratti applicativi.

Alla data di completamento del singolo ordine, il Direttore dell'Esecuzione del Contratto, anche tramite suoi collaboratori all'uopo designati, redige il relativo verbale di accertamento della fornitura (allegato "G").

3. L'Appaltatore dell'Accordo Quadro non potrà comunque vantare diritto alcuno, qualora, nel corso di validità dell'Accordo Quadro, Veneto Strade S.p.A. dovesse appaltare al di fuori dell'Accordo medesimo altri lavori che comprendano "segnaletica stradale non luminosa" e/o "segnaletica stradale luminosa".
3. E' facoltà di Veneto Strade S.p.A. procedere ad affidamenti contemporanei in favore dell'Appaltatore di una pluralità di contratti applicativi.
4. Resta in capo all'Appaltatore l'onere della gestione contemporanea di più contratti applicativi garantendo per ciascuno di essi il rispetto delle condizioni di cui al presente Accordo Quadro e di quanto offerto per l'aggiudicazione dell'Accordo Quadro. Nessuna eccezione o richiesta di indennizzo potrà essere avanzata dall'Aggiudicatario/Appaltatore per la contemporaneità di più contratti applicativi.

Art. 13 - Sviluppo della fornitura

1. Le Direzioni di Mestre e Belluno procederanno distintamente all'affidamento di contratti applicativi, per singoli lotti di forniture, attraverso l'inoltro all'Appaltatore, esclusivamente via pec, di lettere d'ordine o contratti, di cui viene riportato uno schema (allegato "E").
2. Gli ordini saranno effettuati per un importo complessivo minimo di € 300,00.*, determinato a prezzi di offerta ed al netto di oneri fiscali.
3. Nelle lettere d'ordine saranno contenute le seguenti informazioni minime:
 - gli estremi della Direzione ordinante;
 - il codice di riferimento del lotto rispetto all'intera fornitura;
 - l'importo complessivo dell'ordine, a prezzi di gara, al netto di oneri fiscali, ed il relativo ribasso;
 - in caso di forniture con posa verrà esplicitata anche la quota parte di Oneri di Sicurezza Generali;
 - tempo massimo di consegna;
 - luogo di consegna;
 - referente per la consegna e relativo recapito telefonico.
4. alle lettere d'ordine sarà allegato il modulo d'ordine contenente le seguenti informazioni minime:
 - gli estremi della Direzione ordinante;
 - il codice di riferimento del lotto rispetto all'intera fornitura;
 - l'indicazione degli articoli di Elenco Prezzi riferiti agli elementi di fornitura, dei loro quantitativi, del loro prezzo unitario di gara ed il relativo subtotale;
 - l'importo complessivo dell'ordine, a prezzi di gara, al netto di oneri fiscali, ed il relativo ribasso;
 - in caso di forniture con posa verrà esplicitata anche la quota parte di Oneri di Sicurezza Generali;
 - l'indicazione delle informazioni da stampare sul retro del cartello (riferimento alla Direzione ordinante e, in caso, estremi dell'Ordinanza di apposizione del segnale);
 - tempo massimo di consegna;

- luogo di consegna;
 - referente per la consegna e relativo recapito telefonico.
5. Per il materiale ordinato facente parte dei singoli lotti potrà esserne prescritta la consegna in uno dei seguenti punti:
Cantieri stradali lungo la rete in gestione alla Veneto Strade S.p.A.
Per la Direzione di Mestre:
 Magazzino Monselice (PD) - loc. Cà Oddo - via Albere s.n. (vicino Ospedale Civile)
 Magazzino Grisignano di Zocco – Loc. Barbano via Vittorio Veneto
 Magazzino Camposampiero (PD) - Via Borgo Padova 128
 Magazzino Bergantino (RO) - Via Pasino 340
 Magazzino Corbola (RO) - Via Lazzara 39
 Magazzino Saletto (PD) - Via Roma 95
 Magazzino Mestre (VE) - Via Martiri della Libertà (Rotonda Terraglio - S.R. 14 "di Mestre" - km 5+150)
 Magazzino sq. 01 di Noale loc. Moniego – S.R. 515 "Noalese" km 18+042
 Magazzino Sq. 03 di Annone Veneto (VE) – S.R. 53 "Postumia" km 103+490
 Centro sq. 10 – S.R. 53 "Postumia" km 41+350 - Comune di Veduggio (TV)
 Centro sq. 09 – S.R. 348 "Feltrina" km 39+987sx - Comune di Crocetta del Montello (TV)
 Centro sq. 11 – S.R. 53 "Postumia" km 61+720 - Comune di Treviso (TV)
 Magazzino Cerea (VR) - Via Mantova 130
 Magazzino Villafranca Veronese (VR) - Via del Capitel 16 – loc. Caluri (S.R. 62 "della Cisa" - km 209+950)
Per la Direzione di Belluno:
 Magazzino Ponte nelle Alpi (BL) - Via Cima i Prà 1/G
 Uffici di Via Villa Patt – Sedico (BL)
6. Per il materiale costituente un singolo lotto potrà essere ordinata la consegna frazionata in più località, all'interno della stessa Direzione, quando l'importo della singola subfornitura, a prezzi al netto del ribasso d'asta ed al netto di oneri fiscali, non sia inferiore ad € 250,00.*; in caso di richiesta di consegna frazionata all'Appaltatore non spetta alcun compenso accessorio, intendendosi tale onere compreso e compensato nei prezzi di offerta.

Art. 14 - Modalità di controllo della fornitura

1. Per ogni lotto verrà controllata a campione la rispondenza del materiale fornito alle prescrizioni di progetto con le seguenti modalità:

CODICE ARTICOLO	NUMERO VERIFICHE (%)
VS.017.01	100
VS.017.02	100
VS.017.03	100
VS.017.04	100
VS.017.05	100
VS.017.06	100
VS.017.07	100
VS.017.08	100
VS.017.09	100
VS.017.10	100
VS.017.11	30
VS.017.12.a	100
VS.017.12.b	100
VS.017.13	10
VS.017.14	100
VS.017.15	100
VS.017.16	100
VS.017.17	100

VS.017.20	100 in opera
VS.017.25	100
VS.017.26	100
VS.017.27	100
VS.017.28	100
VS.017.31	100
VS.018.01	10
VS.018.02	10 (100 in opera)
VS.018.03	100 in opera
VS.018.04	100 in opera
VS.018.05	10
VS.018.06	10
VS.018.07	100
VS.018.08	100
VS.018.09	100 in opera
VS.018.10	100
VS.018.11	100
VS.018.12	100
VS.018.13	100 in opera
VS.018.14	100 in opera
VS.018.15	10 (100 in opera)
VS.018.16	100
VS.018.17	10 (100 in opera)
VS.018.18	10
VS.018.19	10
VS.018.20	100
VS.018.21	10
VS.018.22	100
VS.018.23	100
VS.018.24	100
VS.018.25	5
VS.018.26	10
VS.018.27	10
VS.018.28	10
VS.018.29	10
VS.018.30	100
VS.018.31	100
VS.018.32	100
VS.018.33	100
VS.018.34	100
VS.018.35	100
VS.018.36	100
VS.018.37	100
VS.018.38	100
VS.018.39	100
VS.018.40	100
VS.018.41	100
VS.018.42	100
VS.022.06.023.f	100
NP01	100
NP02	100
NP03	100

NP04	100
NP05	100
NP06	100
NP07	100

Il numero minimo di elementi di sottoporre a controllo dovrà essere arrotondato all'unità superiore con un minimo di un elemento per singolo articolo per lotto.

- Il controllo verrà effettuato in contraddittorio tra Direttore dell'Esecuzione del Contratto o suo incaricato e rappresentante dell'Appaltatore al momento della consegna di ogni lotto, mediante redazione di apposito verbale di accertamento della fornitura (allegato "G").

Art. 15 - Prezzi di offerta - Precisazioni sull'applicazione dei prezzi

- I prezzi in base ai quali sarà pagata la fornitura saranno quelli risultanti dall'applicazione del ribasso offerto in sede di gara d'appalto come da Offerta allegata al contratto.

Essi comprendono:

- per i materiali: ogni spesa per la fornitura, trasporti, imposte, dazi, cali, perdite, sfridi, etc. nessuna eccettuata, per darli pronti all'impiego a piè d'opera in qualsiasi punto del lavoro anche se fuori dal piano viabile;
 - per gli operai e mezzi d'opera: ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi ed utensili del mestiere, nonché quote per assicurazioni sociali, per infortuni ed accessori di ogni specie;
 - per i noli: ogni spesa per dare a piè d'opera i macchinari e i mezzi d'opera, pronti al loro uso.
- I prezzi, derivanti dall'Offerta presentata in sede di gara d'appalto e soggetti a tutte le condizioni del contratto e del presente Capitolato Speciale d'Appalto, si intendono accettati dall'Appaltatore in base a calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio e quindi invariabili durante tutto il periodo di validità del contratto e indipendenti da qualsiasi volontà.
 - L'Appaltatore ha l'obbligo di condurre a termine la fornitura in appalto anche se in corso di esecuzione dovessero intervenire variazioni di tutte o parte delle componenti dei costi di costruzione.
 - Per quanto riguarda l'applicazione dei prezzi di offerta ai quantitativi di fornitura contabilizzati, si precisa quanto segue:

- per tutte le voci relative a "MAGGIORI SUPERFICI RISPETTO ALLE DIMENSIONI STANDARD" (voci VS.017.06.c, VS.017.07.c di Elenco) il computo delle superfici dovrà avvenire partendo dall'impianto di dimensioni standard, riferibile alle voci riportate in Elenco prezzi, che maggiormente lo approssima; l'individuazione dell'impianto standard verrà effettuato dalla D.L.. Si precisa che in caso di presenza della parte decimale, si dovrà riportare tale parte fino alla seconda cifra decimale arrotondata all'unità superiore qualora la terza cifra decimale sia pari o superiore a cinque.

Esempio: fornitura di segnale di indicazione extraurbano classe RA2 dimensioni 130x40 cm, corrispondente ad una superficie complessiva di 52 dmq.

Con la voce VS.017.06.a ("SEGNALE DI INDICAZIONE EXTRAURBANO IN LAMIERA DI ALLUMINIO - DIM. 130x30 cm – CLASSE RA2") si contabilizza la superficie standard di 39 dmq; con la voce VS.017.06.c ("SEGNALE DI INDICAZIONE EXTRAURBANO CLASSE RA2" - MAGG. SUP. RISPETTO ALLE DIM. STANDARD") si contabilizza la superficie eccedente di 13 dmq.

- la percentuale indicata per le voci VS.017.12.a e VS.017.12.b (SOVRAPPREZZI PER USO DI PELLICOLA DI CLASSE R3B O ANTICONDENSA) è da applicarsi sul prezzo unitario delle voci per le quali viene richiesto il rivestimento con pellicola di classe R3B o anticondensa.

Esempio: fornitura di num. 1 triangolo in lamiera di alluminio – lato 90 cm, classe RA2 con pellicola anticondensa.

Con la voce VS.017.01.c ("SEGNALE TRIANGOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO – LATO 90 cm, classe RA2") si contabilizza il prezzo base di $1,00 \times 33,93 \text{ €} = 33,93 \text{ €}$; con la voce VS.017.12.b ("SOVRAPPREZZO PER SEGNALETICA CON PELLICOLA ANTICONDENSA") si contabilizza l'aumento percentuale dovuto all'uso di pellicola speciale (corrispondente al 18,78%) per un importo di $1,00 \times 33,93 \text{ €} \times 18,78\% = 6,37 \text{ €}$; il costo totale della fornitura richiesta ammonta a $33,93 \text{ €} + 6,37 \text{ €} = 40,30 \text{ €}$.

Art. 16 - Termini per l'ultimazione della fornitura

1. La Stazione Appaltante, attraverso le proprie direzioni di Belluno e Mestre, effettuerà ordini di singoli lotti attraverso l'inoltro all'Appaltatore di lettere d'ordine.
Si intende completata la fornitura di un lotto al momento in cui tutto il complesso dei controlli su tale lotto, secondo le modalità stabilite nel presente Capitolato, ha avuto esito positivo.
Si intende completata la fornitura generale quando sono state completate le forniture di tutti i singoli lotti.
2. L'Appalto si intende concluso al raggiungimento dell'importo contrattuale o al momento dell'esaurimento del tempo contrattuale fissato in 12 (dodici) mesi naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di avvio della fornitura.
Alla data di completamento della fornitura generale, il Responsabile Unico del Procedimento redige il relativo Certificato.

Art. 17 - Penale per ritardi in fase di fornitura dei singoli lotti

1. I tempi massimi di consegna saranno indicati di volta in volta nelle lettere d'ordine dei singoli lotti e verranno definiti dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto sulla base delle specifiche esigenze e della peculiarità del materiale richiesto. In linea generale i tempi massimi di fornitura sono definiti nella seguente tabella:

IMPORTO FORNITURA (€)	TEMPI MASSIMI CONSEGNA (gg)
fino a € 500,00	7
fino ad € 10.000,00	14
fino ad € 50.000,00	30
oltre € 50.000,00	da definire per ogni specifico ordine

L'importo della fornitura è riferito all'importo complessivo del lotto a prezzi al netto del ribasso d'asta ed al netto di oneri fiscali.

Il tempo massimo di consegna è riferito dalla data di invio della lettera d'ordine via pec; i giorni si intendono naturali e consecutivi.

2. In caso di ritardo sul termine di consegna di ogni singolo lotto di fornitura sarà applicata una penale giornaliera di € _____.* (diconsi € _____.*) (pari allo 0,10% dell'importo netto contrattuale). Le penali sono cumulabili.
Nel caso in cui l'importo della penale superi il 10% dell'importo netto contrattuale, il Responsabile Unico del Procedimento promuoverà l'avvio delle procedure risolutive dell'Accordo Quadro.
3. Le penali di cui al comma precedente saranno cumulabili e recuperate tramite escussione della cauzione definitiva di cui all'Art. 37 - Cauzioni del presente Capitolato. Dopo la seconda contestazione ed applicazione della relativa penale Veneto Strade S.p.A. si riserva la facoltà di risoluzione dell'Accordo Quadro.
L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudicherà il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dal Veneto Strade S.p.A. a causa dei ritardi o degli inadempimenti.

Art. 18 - Danni di forza maggiore

1. L'Appaltatore non ha diritto ad alcun indennizzo per avarie, perdite o danni che si verifichino nel cantiere durante il corso dei lavori. In particolare nessun compenso è dovuto da Veneto Strade S.p.A. per danni o perdite di materiali non ancora posti in opera, di utensili, ecc..
2. Non saranno considerati danni di forza maggiore eventuali ammaloramenti della sovrastruttura stradale causati da precipitazioni anche di eccezionale intensità e geli. L'Appaltatore è tenuto a prendere tempestivamente ed efficacemente tutte le misure preventive atte ad evitare detti danni e comunque è tenuto alla loro riparazione a sua cura e spese.

CAPO 4

CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEGLI ORDINI

Art. 19 - Norme per la misurazione e valutazione dei lavori a misura

1. La misurazione e la valutazione delle forniture e lavori a misura sono effettuate secondo le specificazioni date nelle norme del presente Accordo Quadro e nell'enunciazione delle singole voci in elenco prezzi.
2. Nella valutazione dei lavori non verranno riconosciuti ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun genere non rispondenti agli elaborati progettuali se non preventivamente autorizzati dalla D.L..
3. Nel corrispettivo per l'esecuzione dei lavori a misura si intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta nelle condizioni stabilite dal presente Accordo Quadro e negli specifici elaborati progettuali relativi ai singoli contratti applicativi.
4. La contabilizzazione delle forniture e dei lavori verrà effettuata applicando alle quantità fornite/eseguite i prezzi dell'elenco posto a base del progetto relative al contratto applicativo in questione al netto del ribasso offerto in sede di aggiudicazione dell'Accordo Quadro.

Art. 20 - Eventuali lavori in economia

1. Gli eventuali lavori in economia introdotti in sede di variante in corso di contratto sono valutati come segue:
 - a. per i materiali si applica il ribasso contrattuale ai prezzi unitari determinati;
 - b. per i noli, i trasporti e il costo della manodopera o del personale si adoperano i prezzi dell'elenco prezzi aziendale approvato dal Consiglio di Amministrazione di Veneto Strade S.p.A. in data 15/11/2019, incrementati delle percentuali per spese generali e utili (se non già comprese nei prezzi vigenti) e si applica il ribasso contrattuale esclusivamente su queste due ultime componenti per i noli e per i trasporti. Il costo della manodopera o del personale non è soggetto a ribasso.
2. La contabilizzazione degli eventuali oneri per la sicurezza individuati in economia è effettuata con le modalità di cui al comma precedente, senza applicare alcun ribasso.
3. Per quanto concerne il comma 1, lettera b), le percentuali di incidenza degli utili e delle spese generali, sono determinate con le seguenti modalità, secondo il relativo ordine di priorità:
 - a. nella misura dichiarata dall'Appaltatore in sede di verifica della congruità dei prezzi;
 - b. nella misura determinata all'interno delle analisi dei prezzi unitari integranti il progetto a base di gara, in presenza di tali analisi;
 - c. nella misura stabilita nelle premesse dell'elenco prezzi aziendale approvato dal Consiglio di Amministrazione di Veneto Strade S.p.A. in data 15/11/2019.

Art. 21 - Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d'opera

1. Non sono valutati i manufatti ed i materiali a piè d'opera, benché accettati dalla D.L..

CAPO 5

DISCIPLINA ECONOMICA

Art. 22 - Anticipazione del prezzo

1. Ai sensi dell'art. 35, comma 18 del Codice dei Contratti, all'appaltatore è concessa un'anticipazione pari al 20 per cento, calcolato sul valore dell'importo di ogni singolo Contratto Applicativo, da erogare dopo la sottoscrizione del Contratto medesimo entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori accertato dal R.U.P.. La ritardata corresponsione dell'anticipazione obbliga al pagamento degli interessi corrispettivi a Norma dell'Articolo n°1282 del Codice Civile.
2. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione.

3. La garanzia di cui al comma 2 è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n°385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.
4. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti.
5. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

Art. 23 - Pagamenti

1. L'Appaltatore avrà diritto al pagamento degli importi dei singoli lotti a seguito della redazione da parte del Direttore dell'Esecuzione del Contratto o di un suo rappresentante, del verbale di accertamento della fornitura di cui al precedente art. 14.
L'emissione, da parte dell'Appaltatore, delle fatture relative ad ogni singolo lotto potrà avvenire esclusivamente a seguito della maturazione del diritto al pagamento di cui al precedente capoverso.
2. Il pagamento delle prestazioni rese dall' Appaltatore sarà effettuato separatamente per ciascuno singolo ordine; quanto ai termini di pagamento, richiamato l'art. 4 comma 4 del D. Lgs. 231/2002, modificato dal D. Lgs. 161/2014, gli stessi sono fissati in 60 gg. dalla data di ricevimento da parte di Veneto Strade S.p.A. di regolare fattura previa verifica di regolarità del DURC per l'Appaltatore e per tutti i subappaltatori operanti nel cantiere.
3. La Stazione Appaltante provvederà a corrispondere direttamente ad eventuali subappaltatori, cottimisti, prestatori di servizi o fornitori di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite, con le modalità di cui al successivo art. 42.

Art. 24- Certificato di Verifica di Conformità della Fornitura

1. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 102 del D. Lgs. 18/04/2016 n. 50, coordinato con il D. Lgs. 56/2017, al completamento della fornitura generale verrà effettuata la verifica di conformità della stessa nei tempi e modi ivi previsti.

Art. 25 - Tracciabilità dei pagamenti

1. Tutti i pagamenti contrattuali sono soggetti a fatturazione elettronica ai sensi del D.M. n. 55 del 03/04/2013. In ottemperanza a tale disposizione, Veneto Strade S.p.A., non accetta fatture che non siano trasmesse in forma elettronica secondo il formato di cui all'allegato "..." dal titolo "Formato della fattura elettronica" del citato D.M. n. 55 cui integralmente si rinvia. Il Codice Ufficio CUU da indicare tassativamente nelle fatture elettroniche è il seguente: UFWSDT. Si precisa che la scrivente Stazione Appaltante è soggetta all'applicazione del meccanismo impositivo ai fini I.V.A. previsto dall'Art.17-Ter del D.P.R.633/1972 denominato "Scissione dei pagamenti" o "Split Payment".
2. Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, l'esecutore, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'esecuzione del presente appalto devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accessi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A., dedicati, anche non in via esclusiva alla commessa pubblica. Tutti i movimenti finanziari devono essere registrati sui conti correnti dedicati e salvo quanto previsto al comma 3 dell'art. 3 della L. 136/2010, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale.
3. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare in relazione a ciascuna transazione posta in essere dai soggetti di cui al comma 1, il codice identificativo (CIG) relativo al singolo contratto applicativo nonché, ove obbligatorio ai sensi dell'art. 11 della legge 16/01/2003 n. 3, il codice unico di progetto (CUP) relativo all'investimento pubblico sottostante.

Il Contraente esecutore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 e l'esclusiva responsabilità dell'inserimento, nei contratti stipulati eventualmente con i subappaltatori e i contrattisti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al presente appalto, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla norma in questione.

4. Il Contraente Appaltatore è obbligato a comunicare alla Stazione Appaltante, entro e non oltre 7 giorni, mediante PEC all'indirizzo appalti@pec.venetotrade.it, ogni modifica relativa agli estremi identificativi del conto corrente indicato nonché alle generalità e codice fiscale delle persone delegate ad operarvi.

Art. 26 - Revisione prezzi e adeguamento corrispettivo

1. I singoli contratti applicativi saranno stipulati ai prezzi di cui all'Elenco prezzi unitari (allegato C) al netto del ribasso offerto in sede di gara. Ai sensi dell' Art. 133. c. 2 del codice è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi di cui agli elenchi allegati all'Accordo Quadro e non trova applicazione l'articolo 1664, c. 1 del codice civile.

Pertanto i corrispettivi dovranno intendersi fissi e invariabili e non saranno in alcun modo soggetti a revisione prezzi, né a modificazioni di sorta, qualunque eventualità possa verificarsi per tutta la durata dell'Accordo Quadro.

Art. 27 - Cessione del contratto e cessione dei crediti

1. La cessione del contratto è vietata sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.
2. Ai sensi del combinato disposto dell'articolo 106 comma 13 del codice dei contratti e della legge 21 febbraio 1991, n. 52 è ammessa la cessione dei crediti. Ai fini dell'opponibilità alle stazioni appaltanti, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debentriche, previa comunicazione all'ANAC, le rendono efficaci e opponibili a seguito di espressa accettazione.

CAPO 6 GARANZIE

Art. 28 - Garanzie per la partecipazione

1. In accordo all'articolo 93 del D. Lgs. 18/04/2016, num. 50 e s.m.i., per la partecipazione è richiesta una cauzione provvisoria, pari al 2,00 % del prezzo base indicato nel bando o nell'invito se non diversamente indicato. In caso di partecipazione alla gara di un raggruppamento temporaneo di imprese, la garanzia fideiussoria deve riguardare tutte le imprese appartenenti al raggruppamento medesimo.
2. La cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti, con bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice.
3. La garanzia fideiussoria a scelta dell'Appaltatore può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.
4. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.
5. La garanzia deve avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta se non diversamente indicato nel bando o l'invito, in relazione alla durata presumibile del procedimento, e possono altresì prescrivere che l'offerta sia corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia, per la durata indicata nel bando, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.
6. La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; la garanzia è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto.
7. La Stazione Appaltante, nell'atto con cui comunica l'aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede contestualmente, nei loro confronti, allo svincolo della garanzia di cui al comma 1, tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a trenta giorni dall'aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il termine di validità della garanzia.

Art. 29 - Garanzie per l'esecuzione

1. L'Aggiudicatario per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione pari al 10 per cento dell'importo contrattuale e tale obbligazione è indicata negli atti e documenti a base di affidamento di lavori. Al fine di salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei modi programmati in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'Appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo. La Stazione Appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.

2. La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 a scelta dell'Appaltatore può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.
3. La garanzia fideiussoria è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del Certificato di Verifica di Conformità della Fornitura, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione delle forniture risultante dal relativo certificato. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'Appaltatore o del concessionario, del documento attestante l'avvenuta esecuzione di cui all'art. 24. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.
4. In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.
5. La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della Stazione Appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.
6. E' facoltà dell'amministrazione in casi specifici non richiedere una garanzia per gli appalti da eseguirsi da operatori economici di comprovata solidità.

Art. 30 - Riduzione delle garanzie

1. Ai sensi dell'articolo 93 del codice dei contratti, l'importo della garanzia di cui all'articolo Art. 33 e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Si applica la riduzione del 50 per cento, non cumulabile con quella di cui al primo periodo, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.
2. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al comma 1 primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di eco gestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001.
3. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai precedenti periodi, per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067.
4. Per fruire dei benefici di cui ai commi 1, 2 e 3, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.

Art. 31 - Obblighi assicurativi a carico dell'Appaltatore

1. Ai sensi dell'articolo 103 c. 7 del Codice dei contratti l'Appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione Appaltante da tutti i rischi di esecuzione (per la parte di "forniture con posa") e che preveda anche una garanzia di

- responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione delle "forniture con posa". La polizza assicurativa è prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.
2. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di avvio della fornitura e cessa alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del Certificato di Verifica di Conformità della Fornitura e comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di completamento della fornitura risultante dal relativo certificato; in caso di emissione di collaudo provvisorio o di Certificato di Verifica di Conformità della Fornitura per parti determinate dell'opera, la garanzia cessa per quelle parti e resta efficace per le parti non ancora collaudate; a tal fine l'utilizzo da parte della Stazione Appaltante secondo la destinazione equivale, ai soli effetti della copertura assicurativa, ad emissione del certificato di collaudo provvisorio o del Certificato di Verifica di Conformità della Fornitura. Il premio è stabilito in misura unica e indivisibile per le coperture di cui ai commi terzo e quarto. Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore fino ai successivi due mesi e devono essere prestate in conformità allo schema-tipo 2.3 allegato al D.M. 12 marzo 2004, num. 123.
 3. La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione Appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore; tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.) e deve:
 - a) prevedere una somma assicurata non inferiore all'importo di contratto e distinta come segue:
 - per le opere oggetto del contratto: importo del contratto per la parte relativa alle "forniture con posa"
 - per le opere preesistenti: € 100.000,00.*
 - b) essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori aggiuntivi affidati a qualsiasi titolo all'Appaltatore relativamente alla categoria "forniture con posa".
 4. La garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata per una somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore a € 500.000,00.*.
 5. Qualora il contratto di assicurazione preveda importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste condizioni:
 - a) in relazione all'assicurazione contro tutti i rischi di esecuzione di cui al terzo comma, tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla Stazione Appaltante;
 - b) in relazione all'assicurazione di responsabilità civile di cui al comma quarto, tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla Stazione Appaltante.
 6. Le garanzie di cui ai commi terzo e quarto, prestate dall'Appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l'Appaltatore sia un'associazione temporanea di concorrenti, giusta il regime delle responsabilità disciplinato dall'articolo 48, quinto comma, del Codice dei contratti, le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.

CAPO 7

DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE

Art. 32 - Variazione dei lavori

1. Fermo restando l'importo massimo dell'Accordo Quadro, Veneto Strade S.p.A. si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto dei contratti applicativi con fornitura e posa, quelle varianti che, a suo insindacabile giudizio, ritenga opportune senza che l'Appaltatore possa pretendere compensi all'infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in più o in meno con l'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dal D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 e s.m.i. e Linee Guida ANAC.
2. Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi genere eseguite senza preventivo ordine scritto della D.L..
3. L'elenco dei prezzi unitari, al netto del ribasso percentuale offerto in sede di gara per la sottoscrizione

dell'Accordo Quadro, è vincolante per la valutazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera ritenute ammissibili.

4. Qualunque reclamo o riserva che l'Appaltatore si credesse in diritto di opporre deve essere presentato per iscritto al Direttore dell'Esecuzione del Contratto prima dell'esecuzione della fornitura o lavoro oggetto della contestazione. Non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, qualora non vi sia accordo preventivo scritto prima dell'inizio dei lavori oggetto di tali richieste.

Art. 33 - Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi

1. In tutti i casi in cui nel corso dei lavori vi fosse necessità di eseguire varianti che contemplino voci non previste nell'elenco prezzi, si precede alla formazione di nuovi prezzi mediante apposito verbale di concordamento, secondo i criteri di cui all'art. 163 del Regolamento, prima dell'esecuzione delle varianti stesse.
2. I nuovi prezzi saranno valutati:
 - a) desumendoli dal prezzario aziendale approvato dal Consiglio di Amministrazione di Veneto Strade S.p.A. in data 15/11/2019;
 - b) desumendoli da prezzari ufficiali della Regione Veneto o di Enti ad essa appartenenti, delle Regioni confinanti o di ANAS S.p.A.;
 - c) ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove analisi effettuate avendo a riferimento i prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell'offerta.

Su tali prezzi verrà applicata la percentuale di ribasso desunta dall'offerta presentata in sede di gara dall'Appaltatore.

CAPO 8 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Art. 34 - Norme di sicurezza generali

1. Le presenti disposizioni in materia di Sicurezza si applicano esclusivamente alle "forniture con posa" ricomprese nel presente Appalto.
2. Le prestazioni di manodopera appaltate devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene.
3. L'Appaltatore è altresì obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.
4. L'Appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.
5. L'Appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto stabilito nel presente articolo.
6. L'Appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i, nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere: artt. 26, 30, 95, 96 e 97, ecc..

Art. 35 - Adempimenti preliminari in materia di sicurezza

1. L'Appaltatore, come disciplinato dall'articolo 90, comma 9, del D.Lgs. 81/2008, deve trasmettere alla Stazione Appaltante, entro il termine prescritto da quest'ultima con apposita richiesta o, in assenza di questa, entro 30 giorni dall'aggiudicazione definitiva e comunque prima della stipulazione del contratto o, prima della redazione del verbale di avvio della fornitura se questi sono iniziati nelle more della stipula del contratto:
 - a. una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto

- nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili;
- b. una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;
 - c. il certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, in corso di validità, oppure, in alternativa, ai fini dell'acquisizione d'ufficio, l'indicazione della propria esatta ragione sociale, numeri di codice fiscale e di partita IVA, numero REA;
 - d. il DURC, ai sensi dell'articolo 55, comma 2;
 - e. il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17, comma 1, lettera a), e 28, commi 1, 1-bis, 2 e 3, del Decreto n. 81 del 2008. Se l'impresa occupa fino a 10 lavoratori, ai sensi dell'articolo 29, comma 5, primo periodo, del Decreto n. 81 del 2008, la valutazione dei rischi è effettuata secondo le procedure standardizzate di cui al decreto interministeriale 30 novembre 2012 e successivi aggiornamenti;
 - f. una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui all'articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008.
2. Entro gli stessi termini di cui al comma precedente, l'Appaltatore deve trasmettere al Direttore dell'Esecuzione del Contratto il nominativo e i recapiti del proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione e del proprio Medico competente di cui rispettivamente all'articolo 31 e all'articolo 38 del D.Lgs. 81/2008, nonché:
- a. il Piano Sostitutivo del Piano di Sicurezza e Coordinamento di cui all'art. 36;
 - b. il POS di ciascuna impresa operante in cantiere, fatto salvo l'eventuale differimento ai sensi dell'art. 38.
3. Gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 devono essere assolti:
- a. dall'Appaltatore, comunque organizzato anche nelle forme di cui alle lettere b), c), d) ed e), nonché, tramite questi, dai subappaltatori;
 - b. dal consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure dal consorzio stabile, di cui agli articoli 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice dei contratti, se il consorzio intende eseguire i lavori direttamente con la propria organizzazione consortile;
 - c. dalla consorziata del consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure del consorzio stabile, che il consorzio ha indicato per l'esecuzione dei lavori ai sensi degli articoli 48, comma 7, e 47, del Codice dei contratti, se il consorzio è privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori; se sono state individuate più imprese consorziate esecutrici dei lavori gli adempimenti devono essere assolti da tutte le imprese consorziate indicate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite di una di esse appositamente individuata, sempre che questa abbia espressamente accettato tale individuazione;
 - d. da tutte le imprese raggruppate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell'impresa mandataria, se l'Appaltatore è un raggruppamento temporaneo di cui all'articolo 45, comma 1, lettera d), del Codice dei contratti; l'impresa affidataria, ai fini dell'articolo 89, comma 1, lettera i), del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. è individuata nella mandataria, come risultante dell'atto di mandato;
 - e. da tutte le imprese consorziate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell'impresa individuata con l'atto costitutivo o lo statuto del consorzio, se l'Appaltatore è un consorzio ordinario di cui all'articolo 45, commi 1, lettera e), del Codice dei contratti; l'impresa affidataria, ai fini dell'articolo 89, comma 1, lettera i), del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. è individuata con il predetto atto costitutivo o statuto del consorzio;
 - f. dai lavoratori autonomi che prestano la loro opera in cantiere.
4. L'impresa affidataria comunica alla Stazione Appaltante gli opportuni atti di delega di cui all'articolo 16 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i..
5. L'Appaltatore deve assolvere gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, anche nel corso dei lavori ogni qualvolta nel cantiere operi legittimamente un'impresa esecutrice o un lavoratore autonomo non previsti inizialmente.

Art. 36 - Piano sostitutivo del Piano di sicurezza e di coordinamento (PSS)

1. E' fatto obbligo all'Appaltatore di predisporre, entro il termine prescritto dalla Stazione Appaltante con

apposita richiesta o, in assenza di questa, entro 30 giorni dall'aggiudicazione definitiva e comunque prima della stipulazione del contratto o, prima della redazione del verbale di avvio della fornitura se questi sono iniziati nelle more della stipula del contratto, il Piano Sostitutivo del Piano di Sicurezza e Coordinamento, di seguito denominato PSS, i cui contenuti sono dettagliatamente specificati nell'art.3 dell'Allegato XV del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.. Tale piano è messo a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri. L'Appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'Appaltatore. Qualora prima della stipulazione del contratto (a seguito di aggiudicazione ad una associazione temporanea di imprese) oppure nel corso dei lavori (a seguito di autorizzazione al subappalto) si verifichi la presenza di pluralità di imprese si rende obbligatoria la redazione del PSS da redigere a cura e spesa dell'Appaltatore per mezzo di un professionista individuato dalla Stazione Appaltante.

2. **Si prevede che le "forniture con posa" vengano realizzate da un'unica impresa e pertanto non risulta necessaria la predisposizione del Piano di Sicurezza. Nel caso in cui l'Appaltatore intenda servirsi di altre imprese per la realizzazione delle opere, dovrà preventivamente predisporre il Piano di Sicurezza e Coordinamento a proprie spese. Il costo per la redazione del Piano e il costo per il coordinamento in fase di esecuzione verranno calcolati come stabilito dal D.M. 17/06/2016; il piano dovrà essere redatto a cura di professionista individuato dalla Stazione Appaltante.**
3. **Gli importi di cui al comma 2 saranno addebitati all'Appaltatore mediante emissione di specifica fattura da parte della Stazione Appaltante successivamente al completamento della specifica prestazione definita al comma 2 e certificata dal Responsabile Unico del Procedimento.**
Tale fattura sarà accompagnata da una comunicazione di compensazione tra fattura emessa e fattura ricevuta. Pertanto nel pagamento finale la Stazione Appaltante tratterrà direttamente il compenso spettante al coordinatore per la sicurezza e liquiderà all'Appaltatore la differenza.
4. L'Appaltatore può, nel corso dei lavori, apportare motivatamente modifiche e integrazioni al piano di sicurezza sostitutivo delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori di cui al punto 3.1 dell'Allegato XV al Decreto n. 81 del 2008, purché si tratti di renderlo coerente a nuove situazioni oggettive oppure di concreti e dimostrati miglioramenti alle misure di sicurezza.

Art. 37 - Modifiche e integrazioni al Piano sostitutivo del Piano di sicurezza e di coordinamento (PSS)

1. L'Appaltatore può, nel corso dei lavori, apportare motivatamente modifiche e integrazioni al piano di sicurezza sostitutivo delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori di cui al punto 3.1 dell'Allegato XV al Decreto n. 81 del 2008, purché si tratti di renderlo coerente a nuove situazioni oggettive oppure di concreti e dimostrati miglioramenti alle misure di sicurezza.

Art. 38 - Piano Operativo di Sicurezza

1. Entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori relativi alle "forniture con posa", l'Appaltatore, deve predisporre e consegnare al Direttore dell'Esecuzione del Contratto o, se nominato, al Coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un POS per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il POS, redatto ai sensi dell'articolo 89, comma 1, lettera h), del D.Lgs. 81/2008 e del punto 3.2 dell'allegato XV al predetto decreto, si riferisce allo specifico cantiere e deve essere aggiornato in corso d'opera ad ogni eventuale mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.
Per ogni singolo ordine che si riferisca a prestazioni di manodopera dovrà essere valutata la congruità del P.O.S. redatto ed eventualmente lo stesso dovrà essere integrato nel caso in cui le condizioni particolari del cantiere in cui dovrà intervenire la ditta aggiudicataria dei lavori in oggetto, richieda modifiche e/o integrazioni allo stesso.
2. Ciascuna impresa esecutrice redige il proprio POS e, prima di iniziare i lavori, lo trasmette alla Stazione Appaltante, per il tramite dell'Appaltatore.
3. L'Appaltatore è tenuto a coordinare tutte le imprese subappaltatrici operanti in cantiere e ad acquisirne i POS redatti al fine di renderli compatibili tra loro e coerenti con il proprio POS. In caso di raggruppamento

temporaneo o di consorzio ordinario di imprese, tale obbligo incombe all'impresa mandataria; in caso di consorzio stabile o di consorzio di cooperative o di imprese artigiane tale obbligo incombe al consorzio.

4. Il POS, ai sensi dell'articolo 96, comma 1-bis, del D.Lgs. 81/2008, non è necessario per gli operatori che effettuano la mera fornitura di materiali o attrezzature; in tali casi trovano comunque applicazione le disposizioni di cui all'articolo 26 del citato Decreto n. 81 del 2008.
5. Il POS costituisce piano complementare di dettaglio del PSS di cui all'art. 36, e deve essere aggiornato qualora sia successivamente redatto il PSC predisposto dal coordinatore per l'esecuzione ai sensi del combinato disposto degli articoli 90, comma 5, e 92, comma 2, del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i..

Art. 39 - Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza

1. L'Appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del D.Lgs. 81/2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli da 88 a 104 e agli allegati da XVI a XXV dello stesso decreto.
2. I piani di sicurezza devono essere conformi all'allegato XV al D.Lgs. 81/2008, nonché alla migliore letteratura tecnica in materia.
3. L'Appaltatore è obbligato a comunicare tempestivamente prima dell'avvio della fornitura e quindi periodicamente, a richiesta della Stazione Appaltante o del coordinatore, l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali.
4. Il piano sostitutivo del piano di sicurezza e coordinamento ed il piano operativo di sicurezza sono parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'Appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.
5. L'Appaltatore è solidalmente responsabile con i subappaltatori per i loro adempimenti in materia di sicurezza.

CAPO 9 DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

Art. 40 - Subappalto

1. Il subappalto è il contratto con il quale l'Appaltatore affida a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto.
Costituisce, comunque, subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare. Fatto salvo quanto previsto dal comma 5, l'eventuale subappalto non può superare la quota del 40 per cento dell'importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture.
2. L'affidatario comunica alla Stazione Appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contrattante, l'importo del sub-contratto, l'oggetto dei lavori affidati. Sono, altresì, comunicate alla Stazione Appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. E' altresì fatto obbligo di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di cui al comma 7 dell'articolo 105 del codice dei contratti.
3. I lavori appartenenti alla categoria prevalente sono subappaltabili.
4. I soggetti affidatari dei contratti possono affidare in subappalto le opere o i lavori compresi nel contratto esclusivamente alle seguenti condizioni, previa autorizzazione della Stazione Appaltante, purchè:
 - a. l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'Appalto;
 - b. il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria;
 - c. all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di

servizi e forniture che si intende subappaltare;

d. il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice dei Contratti.

5. Per le opere di cui all'articolo 89, comma 11, del codice dei Contratti, e fermi restando i limiti previsti dal medesimo comma, l'eventuale subappalto non può superare il trenta per cento dell'importo delle opere e non può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso.

E' obbligatoria l'indicazione della terna di subappaltatori in sede di offerta, qualora gli appalti di lavori, servizi e forniture siano di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35 o, indipendentemente dall'importo a base di gara, riguardino le attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa, come individuate al comma 53 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190.

Nel caso di appalti aventi ad oggetto più tipologie di prestazioni, la terna di subappaltatori va indicata con riferimento a ciascuna tipologia di prestazione omogenea prevista nel bando di gara. Nel bando o nell'avviso di gara la Stazione Appaltante prevede, per gli appalti sotto le soglie di cui all'articolo 35: le modalità e le tempistiche per la verifica delle condizioni di esclusione di cui all'articolo 80 del codice dei Contratti prima della stipula del contratto stesso, per l'Appaltatore e i subappaltatori; l'indicazione dei mezzi di prova richiesti, per la dimostrazione delle circostanze di esclusione per gravi illeciti professionali come previsti dal comma 13 dell'articolo 80 del Codice dei Contratti.

6. L'affidatario provvede al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito del contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante l'affidatario trasmette altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subAppaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dalla normativa in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subAppaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 80 del codice dei contratti.

7. L'affidatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto.

8. L'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla Stazione Appaltante prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa Edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici. Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la Stazione Appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori.

9. Al fine di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso ed irregolare, il documento unico di regolarità contributiva è comprensivo della verifica della congruità della incidenza della mano d'opera relativa allo specifico contratto affidato. Tale congruità, per i lavori edili è verificata dalla Cassa Edile in base all'accordo assunto a livello nazionale tra le parti sociali firmatarie del contratto collettivo nazionale comparativamente più rappresentative per l'ambito del settore edile ed il Ministero del lavoro e delle politiche sociali; per i lavori non edili è verificata in comparazione con lo specifico contratto collettivo applicato.

10. L'affidatario deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del codice dei contratti.

11. Per i lavori, nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici.

12. L'affidatario che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio. La Stazione Appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 4 entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della Stazione Appaltante sono ridotti della metà.

13. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

14. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai raggruppamenti temporanei e alle società

anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente le prestazioni scorporabili. Si applicano altresì agli affidamenti con procedura negoziata. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente articolo è consentita, in deroga all'articolo 48, comma 9, primo periodo del codice dei Contratti, la costituzione dell'associazione in partecipazione quando l'associante non intende eseguire direttamente le prestazioni assunte in appalto.

Art. 41 - Responsabilità in materia di subappalto

1. Ai sensi dell'articolo 105, comma 8, del codice dei contratti, il contraente principale resta responsabile in via esclusiva nei confronti della Stazione Appaltante. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.
2. L'affidatario è responsabile in solido dell'osservanza del trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.
3. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 30, commi 5 e 6 del codice dei Contratti.
4. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
5. Il subappalto non autorizzato comporta, anche ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile, inadempimento contrattualmente grave ed essenziale con la conseguente possibilità, per la Stazione Appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'Appaltatore. Le sanzioni penali sono disciplinate dall'articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646 e ss.mm.ii. (sanzione pecuniaria fino a un terzo dell'importo dell'appalto, arresto da sei mesi ad un anno).

Art. 42 - Pagamenti dei subappaltatori

1. In accordo all'articolo 105, comma 13, del codice dei contratti, la stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:
 - a. quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;
 - b. in caso inadempimento da parte dell'appaltatore;
 - c. su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.
2. L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione.

CAPO 10 CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO

Art. 43/1 - Contestazioni e riserve

1. In accordo all'articolo 9 del DM n. 49 del 07/03/2018, le riserve contabili sono disciplinate nel seguente modo.
Il registro di contabilità è firmato dall'esecutore con o senza riserve. Se l'esecutore firma con riserva e l'esplicazione e la quantificazione non sono possibili al momento della formulazione della stessa, egli esplica, a pena di decadenza, nel termine di quindici giorni, le sue riserve, scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti domande di indennità e indicando con precisione le cifre di compenso cui crede aver diritto, e le ragioni di ciascuna domanda. Il direttore dei lavori, nei successivi quindici giorni, espone nel registro le sue motivate deduzioni. Se il direttore dei lavori omette di motivare in modo esauriente le

proprie deduzioni e non consente alla stazione appaltante la percezione delle ragioni ostative al riconoscimento delle pretese dell'esecutore, incorre in responsabilità per le somme che, per tale negligenza, la stazione appaltante dovesse essere tenuta a sborsare. L'esecutore è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del direttore dei lavori, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili. Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere, a pena di inammissibilità, la precisa quantificazione delle somme che l'esecutore ritiene gli siano dovute. Inoltre l'Esecutore deve fornire la prova relativa alle circostanze dal lui prese a riferimento per l'iscrizione delle riserve.

Per quanto riguarda le riserve relative ad eventuali sospensioni totali o parziali dei lavori, per quanto attiene al modo di iscrizione, alla quantificazione, alla decadenza, si fa riferimento alla regolamentazione contenuta nell'art. 10 del DM n. 49 del 07.03.2018.

Per quanto riguarda le riserve, derivanti dall'eventuale recesso dal contratto per causa imputabile alla Stazione Appaltante, ferma restando la validità delle clausole indicate nel C.S.A. per il diniego dal recesso, per quanto attiene al modo di iscrizione, alla quantificazione, alla decadenza, si fa riferimento alla regolamentazione contenuta nell'art. 5 del DM n. 49 del 07/03/2018.

Per quanto riguarda le riserve, derivanti dall'eventuale "Anomalo Andamento dei Lavori" per fatti imputabili esclusivamente alla Stazione Appaltante, la loro iscrizione, a pena di decadenza deve essere fatta sul registro di contabilità in occasione del primo S.A.L. che ne consenta la quantificazione.

Per quanto riguarda la loro quantificazione, si procederà con le stesse voci (spese generali, ritardata percezione utile, improduttivo utilizzo di macchinari e manodopera) previste nel caso di sospensione parziale o totale e con le stesse modalità, con l'avvertenza che per il calcolo si farà riferimento alla sottoproduzione giornaliera del periodo di andamento anomalo, al netto di utile di impresa (10%) e spese generali (15%).

Per eventuali altre riserve, riguardanti la contabilità, i nuovi prezzi, ecc.. si farà riferimento alle valutazioni della Direzione Lavori e del Responsabile del Procedimento da rendere di volta in volta a seconda del caso da trattare.

2. All'atto della firma del conto finale, l'esecutore non può iscrivere domande per oggetto o per importo diverse da quelle formulate nel registro di contabilità durante lo svolgimento dei lavori e deve confermare le riserve già iscritte negli atti contabili, per le quali non siano intervenuti la transazione o l'accordo bonario. Se l'esecutore non firma il conto finale nel termine assegnato o se lo sottoscrive senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si intende definitivamente accettato e le riserve decadute.

Art. 43/2 - Accordo bonario e transazione

1. Ai sensi dell'articolo 205 del codice dei contratti, le disposizioni del presente articolo relative all'accordo bonario si applicano qualora in seguito all'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dell'opera vari tra il 5 ed il 15 per cento dell'importo contrattuale.
Il procedimento dell'accordo bonario riguarda tutte le riserve iscritte fino al momento dell'avvio del procedimento stesso e può essere reiterato quando le riserve iscritte, ulteriori e diverse rispetto a quelle già esaminate, raggiungano nuovamente l'importo di cui al primo periodo, nell'ambito comunque di un limite massimo complessivo del 15 per cento dell'importo del contratto.
2. Il Direttore dei Lavori o il Direttore dell'Esecuzione del Contratto dà immediata comunicazione al Responsabile Unico del Procedimento delle riserve di cui al comma 1, trasmettendo nel più breve tempo possibile una propria relazione riservata.
Il Responsabile Unico del Procedimento valuta l'ammissibilità e la non manifesta infondatezza delle riserve ai fini dell'effettivo raggiungimento del limite di valore di cui al comma 1 e attiva l'accordo bonario per la risoluzione delle riserve iscritte prima dell'approvazione del certificato di collaudo.
3. Il Responsabile Unico del Procedimento, entro 15 giorni dalla comunicazione di cui al comma 2, acquisita la relazione riservata del Direttore dei Lavori o del Direttore dell'Esecuzione del Contratto e, ove costituito, dell'organo di collaudo, può richiedere alla Camera arbitrale l'indicazione di una lista di cinque esperti aventi competenza specifica in relazione all'oggetto del contratto. Il Responsabile Unico del Procedimento e il soggetto che ha formulato le riserve scelgono d'intesa, nell'ambito della lista, l'esperto incaricato della

formulazione della proposta motivata di accordo bonario. In caso di mancata intesa tra il Responsabile Unico del Procedimento e il soggetto che ha formulato le riserve, entro quindici giorni dalla trasmissione della lista l'esperto è nominato dalla Camera arbitrale che ne fissa anche il compenso secondo le modalità definite all'articolo 209, comma 16, del codice dei contratti. La proposta è formulata dall'esperto entro novanta giorni dalla nomina. Qualora il RUP non richieda la nomina dell'esperto, la proposta è formulata dal RUP entro novanta giorni dalla comunicazione di cui al comma 2.

4. L'esperto, qualora nominato, ovvero il RUP, verificano le riserve in contraddittorio con il soggetto che le ha formulate, effettuano eventuali ulteriori audizioni, istruiscono la questione anche con la raccolta di dati e informazioni e con l'acquisizione di eventuali altri pareri, e formulano, accertata e verificata la disponibilità di idonee risorse economiche, una proposta di accordo bonario, che viene trasmessa al dirigente competente della Stazione Appaltante e al soggetto che ha formulato le riserve. Se la proposta è accettata dalle parti, entro quarantacinque giorni dal suo ricevimento, l'accordo bonario è concluso e viene redatto verbale sottoscritto dalle parti. L'accordo ha natura di transazione. Sulla somma riconosciuta in sede di accordo bonario sono dovuti gli interessi al tasso legale a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla accettazione dell'accordo bonario da parte della Stazione Appaltante. In caso di reiezione della proposta da parte del soggetto che ha formulato le riserve ovvero di inutile decorso del termine di cui al secondo periodo possono essere aditi gli arbitri o il giudice ordinario.
5. Le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione possono essere risolte mediante transazione nel rispetto del codice civile, solo ed esclusivamente nell'ipotesi in cui non risulti possibile esperire altri rimedi alternativi.
Ove il valore dell'importo sia superiore a 200.000 euro, è acquisito il parere in via legale dell'Avvocatura dello Stato, qualora si tratti di amministrazioni centrali, ovvero di un legale interno alla struttura, ove esistente, secondo il rispettivo ordinamento, qualora si tratti di amministrazioni sub centrali.
La proposta di transazione può essere formulata sia dal soggetto aggiudicatario che dal dirigente competente, sentito il Responsabile Unico del Procedimento.
6. L'impresa, in caso di rifiuto della proposta di accordo bonario ovvero di inutile decorso del termine per l'accettazione, può instaurare un contenzioso giudiziario entro i successivi sessanta giorni, a pena di decadenza.

Art. 44 - Contenzioso

1. Le controversie sui diritti soggettivi, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario di cui all'articolo Art. 43/1, saranno deferite ad arbitri, secondo le modalità previste dall'articolo 209 del codice dei contratti.
2. Il collegio arbitrale è composto da tre membri ed è nominato dalla Camera arbitrale di cui all'articolo 210 del codice dei contratti. Ciascuna delle parti, nella domanda di arbitrato o nell'atto di resistenza alla domanda, designa l'arbitro di propria competenza scelto tra soggetti di provata esperienza e indipendenza nella materia oggetto del contratto cui l'arbitrato si riferisce. Il Presidente del collegio arbitrale è nominato e designato dalla Camera arbitrale, scegliendolo tra i soggetti iscritti all'albo di cui al comma 2 dell'articolo 211 del codice dei contratti, in possesso di particolare esperienza nella materia oggetto del contratto cui l'arbitrato si riferisce.
3. Per la nomina degli arbitri vanno rispettate anche le disposizioni di cui all'articolo 209, commi 5 e 6, del codice dei contratti.
4. Al fine della nomina del collegio, la domanda di arbitrato, l'atto di resistenza ed eventuali controdeduzioni sono trasmessi alla Camera arbitrale. Sono altresì trasmesse le designazioni di parte. Contestualmente alla nomina del Presidente, la Camera arbitrale comunica alle parti la misura e le modalità del deposito da effettuarsi in acconto del corrispettivo arbitrale. Il Presidente del collegio arbitrale nomina, se necessario, il segretario, scegliendolo tra il personale interno all'ANAC.
5. La sede del collegio arbitrale sarà Presso la sede della camera arbitrale (ANAC).
6. Ai giudizi arbitrali si applicano le disposizioni del codice di procedura civile, salvo quanto disposto dal codice dei contratti. In particolare, sono ammissibili tutti i mezzi di prova previsti dal codice di procedura civile, con esclusione del giuramento in tutte le sue forme.
7. I termini che gli arbitri hanno fissato alle parti per le loro allegazioni e istanze istruttorie possono essere considerati perentori, con la conseguenza che la parte che non li ha rispettati è dichiarata decaduta, solo

se vi sia una previsione in tal senso o nella convenzione di arbitrato o in un atto scritto separato o nel regolamento processuale che gli arbitri stessi si sono dati.

8. Il lodo si ha per pronunciato con la sua ultima sottoscrizione e diviene efficace con il suo deposito presso la Camera arbitrale per i contratti pubblici. Entro quindici giorni dalla pronuncia del lodo, va corrisposta, a cura degli arbitri e a carico delle parti, una somma pari all'uno per mille del valore della relativa controversia. Detto importo è direttamente versato all'ANAC.
9. Il lodo è impugnabile, oltre che per motivi di nullità, anche per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia. L'impugnazione è proposta nel termine di novanta giorni dalla notificazione del lodo e non è più proponibile dopo il decorso di centoottanta giorni dalla data del deposito del lodo presso la Camera arbitrale.
10. Su istanza di parte la Corte d'appello può sospendere, con ordinanza, l'efficacia del lodo, se ricorrono gravi e fondati motivi. Si applica l'articolo 351 del codice di procedura civile. Quando sospende l'efficacia del lodo, o ne conferma la sospensione disposta dal presidente, il collegio verifica se il giudizio è in condizione di essere definito. In tal caso, fatte precisare le conclusioni, ordina la discussione orale nella stessa udienza o camera di consiglio, ovvero in una udienza da tenersi entro novanta giorni dall'ordinanza di sospensione; all'udienza pronunzia sentenza a norma dell'articolo 281-sexies del codice di procedura civile. Se ritiene indispensabili incombenti istruttori, il collegio provvede su di essi con la stessa ordinanza di sospensione e ne ordina l'assunzione in una udienza successiva di non oltre novanta giorni; quindi provvede ai sensi dei periodi precedenti.
11. Il compenso degli arbitri dovrà avvenire nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 209, commi da 16 a 21 del codice dei contratti.

Art. 45 - Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera

1. L'Appaltatore è tenuto a rispettare tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:
 - a. nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'Appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori;
 - b. i suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore anche se non è aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
 - c. è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali;
 - d. è responsabile in rapporto alla Stazione Appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'Appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione Appaltante.
2. In accordo all'articolo 30, commi 5 e 5bis, del codice dei contratti, in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, la Stazione Appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.
3. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al comma 2, il Responsabile Unico del Procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la Stazione Appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto.
4. In ogni momento il Direttore dell'Esecuzione del Contratto e, per suo tramite, il RUP possono richiedere all'Appaltatore e ai subappaltatori copia del libro unico del lavoro di cui all'articolo 39 della legge 9 agosto 2008, n. 133, e al personale presente in cantiere i documenti di riconoscimento per verificarne la effettiva

iscrizione nel predetto libro unico.

5. Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del Decreto n. 81 del 2008, nonché dell'articolo 5, comma 1, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, l'Appaltatore è obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore, l'indicazione del datore di lavoro e la data di assunzione del lavoratore. L'Appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per il personale dei subappaltatori autorizzati; la tessera dei predetti lavoratori deve riportare gli estremi dell'autorizzazione al subappalto. Tutti i lavoratori sono tenuti ad esporre tale tessera di riconoscimento.
6. Sono soggetti agli stessi obblighi, provvedendo in proprio, anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell'Appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni, collaboratori familiari e simili); in tali casi, la tessera di riconoscimento deve riportare i dati identificativi del committente ai sensi dell'articolo 5, comma 1, secondo periodo, della legge n. 136 del 2010.
7. In caso di violazione dei commi 4 e 5, il datore di lavoro è sanzionato amministrativamente con il pagamento di una somma da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. Si applica, invece, una sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300 al lavoratore munito della tessera di riconoscimento di cui al comma 3 che non provvede ad esporla. Per tali sanzioni non è ammessa la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.

Art. 46 - Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC)

1. La stipula dell'Accordo quadro e dei successivi contratti applicativi, l'erogazione di qualunque pagamento a favore dell'Appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, il rilascio delle autorizzazioni al subappalto, sono subordinati all'acquisizione del DURC.
2. Il DURC è acquisito d'ufficio dalla Stazione Appaltante.
3. Il DURC ha validità 120 giorni ai sensi dell'articolo 31, comma 5, della legge 98 del 2013. Pertanto, dopo la stipula del contratto, esso è richiesto ogni 120 giorni o in occasione del primo pagamento se anteriore a tale termine e nel periodo di validità può essere adoperato solo per il pagamento delle rate di acconto e per il certificato di collaudo.
4. Ai sensi dell'articolo 31, comma 3, della legge n. 98 del 2013, in caso di ottenimento del DURC che segnali un'inadempienza contributiva relativo a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, in assenza di regolarizzazione tempestiva, la Stazione Appaltante:
 - a. chiede tempestivamente ai predetti istituti e casse la quantificazione, se non risulta dal DURC, dell'ammontare delle somme che hanno determinato l'irregolarità;
 - b. trattiene un importo, corrispondente all'inadempimento, sulle fatture emesse per i singoli contratti applicativi;
 - c. corrisponde direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, la Cassa edile, quanto dovuto per gli inadempimenti accertati mediante il DURC, in luogo dell'Appaltatore e dei subappaltatori;
 - d. provvede alla liquidazione delle fatture limitatamente alla eventuale disponibilità residua.
5. Qualora sia negativo per due volte consecutive il DURC relativo al subAppaltatore, la Stazione Appaltante contesta gli addebiti al subAppaltatore assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni; in caso di assenza o inidoneità di queste la Stazione Appaltante pronuncia la decadenza dell'autorizzazione al subappalto.

Art. 47 - Risoluzione del contratto e recesso

1. Ai sensi degli articoli 108 e 109 del D. Lgs. 18/04/2016, num. 50 e s.m.i., le stazioni appaltanti possono risolvere un contratto pubblico, ivi incluso il contratto di Accordo Quadro, durante il periodo di validità dello stesso, se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte:
 - a. il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai sensi dell'articolo 106 del D. Lgs. 18/04/2016, num. 50 e s.m.i.;
 - b. con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettere b) e c) del codice dei contratti sono state superate le soglie di cui al comma 7 del predetto articolo; con riferimento alle

- modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettera e) del predetto codice, sono state superate eventuali soglie stabilite dalle amministrazioni aggiudicatrici o dagli enti aggiudicatori; con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 3 del D. Lgs. 18/04/2016, num. 50 e s.m.i., sono state superate le soglie di cui al medesimo comma 3;
- c. l'aggiudicatario o il concessionario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto o della concessione, in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1, del D. Lgs. 18/04/2016, num. 50 e s.m.i., per quanto riguarda i settori ordinari e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto, ovvero ancora per quanto riguarda i settori speciali avrebbe dovuto essere escluso a norma dell'articolo 136, comma 1, secondo e terzo periodo, del codice dei contratti;
 - d. l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione delle norme contenute nel presente codice.
2. Le stazioni appaltanti risolvono il contratto pubblico, ivi incluso il contratto di Accordo Quadro, durante il periodo di efficacia dello stesso qualora:
 - a. nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
 - b. nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del D. Lgs. 18/04/2016, num. 50 e s.m.i..
 3. Quando il direttore dei lavori o il direttore dell'esecuzione del contratto accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, invia al responsabile del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'appaltatore. Lo stesso formula, altresì, la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento dichiara risolto il contratto applicativo e l'intero Accordo Quadro.
 4. Il contratto applicativo e l'intero Accordo Quadro sono altresì risolti in caso violazione delle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti, in applicazione dell'art. 25 del presente Capitolato o nullità assoluta del contratto perché assenti le disposizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti, ai sensi dell'articolo 3, comma 8, della legge 136/2010.
 5. Sono causa di risoluzione:
 - il mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al Decreto n. 81 del 2008 o ai piani di sicurezza integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal direttore dei lavori, dal RUP o dal coordinatore per la sicurezza;
 - le azioni o omissioni finalizzate ad impedire l'accesso al cantiere al personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale o dell'A.S.L., oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici, di cui all'articolo 51 del Decreto n. 81 del 2008.
 6. Nel caso di risoluzione del contratto, ivi incluso il contratto di Accordo Quadro, l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai lavori, servizi o forniture regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.
 7. Il responsabile unico del procedimento, nel comunicare all'appaltatore la determinazione di risoluzione del contratto, dispone, con preavviso di venti giorni, che il direttore dei lavori curi la redazione dello stato di consistenza dei lavori già eseguiti, l'inventario di materiali, macchine e mezzi d'opera e la relativa presa in consegna.
 8. Qualora sia stato nominato l'organo di collaudo, lo stesso procede a redigere, acquisito lo stato di consistenza, un verbale di accertamento tecnico e contabile con le modalità di cui al presente codice. Con il verbale è accertata la corrispondenza tra quanto eseguito fino alla risoluzione del contratto e ammesso in contabilità e quanto previsto nel progetto approvato nonché nelle eventuali perizie di variante; è altresì accertata la presenza di eventuali opere, riportate nello stato di consistenza, ma non previste nel progetto approvato nonché nelle eventuali perizie di variante.

9. Nei casi di cui ai commi 2 e 3, in sede di liquidazione finale dei lavori, servizi o forniture riferita all'appalto risolto, l'onere da porre a carico dell'appaltatore è determinato anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa i lavori ove la stazione appaltante non si sia avvalsa della facoltà di interpellare i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, prevista dall'articolo 110, comma 1, del D. Lgs. 18/04/2016, num. 50 e s.m.i..
10. Nei casi di risoluzione del contratto di appalto dichiarata dalla stazione appaltante l'appaltatore deve provvedere al ripiegamento dei cantieri già allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine a tale fine assegnato dalla stessa stazione appaltante; in caso di mancato rispetto del termine assegnato, la stazione appaltante provvede d'ufficio addebitando all'appaltatore i relativi oneri e spese. La stazione appaltante, in alternativa all'esecuzione di eventuali provvedimenti giurisdizionali cautelari, possessori o d'urgenza comunque denominati che inibiscano o ritardino il ripiegamento dei cantieri o lo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze, può depositare cauzione in conto vincolato a favore dell'appaltatore o prestare fidejussione bancaria o polizza assicurativa con le modalità di cui all'articolo 93 del codice dei contratti, pari all'uno per cento del valore del contratto. Resta fermo il diritto dell'appaltatore di agire per il risarcimento dei danni.
11. Ai sensi dell'articolo 109 del codice dei contratti, la stazione appaltante può recedere dal contratto in qualunque tempo previo il pagamento dei lavori eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite.
Il decimo dell'importo delle opere non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto dei lavori eseguiti.
12. L'esercizio del diritto di recesso di cui al comma 11 è preceduto da formale comunicazione all'appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la stazione appaltante prende in consegna i lavori ed effettua il collaudo definitivo.
13. I materiali, il cui valore è riconosciuto dalla stazione appaltante a norma del comma 11, sono soltanto quelli già accettati dal direttore dei lavori, prima della comunicazione del preavviso di cui al comma 12.
14. La stazione appaltante può trattenere le opere provvisorie e gli impianti che non siano in tutto o in parte asportabili ove li ritenga ancora utilizzabili. In tal caso essa corrisponde all'appaltatore, per il valore delle opere e degli impianti non ammortizzato nel corso dei lavori eseguiti, un compenso da determinare nella minor somma fra il costo di costruzione e il valore delle opere e degli impianti al momento dello scioglimento del contratto.
15. L'appaltatore deve rimuovere dai magazzini e dai cantieri i materiali non accettati dal direttore dei lavori e deve mettere i predetti magazzini e cantieri a disposizione della stazione appaltante nel termine stabilito; in caso contrario lo sgombero è effettuato d'ufficio e a sue spese.

CAPO 11 NORME FINALI

Art. 48 - Oneri e obblighi a carico dell'Appaltatore

1. Oltre agli oneri di cui al capitolato generale d'appalto e al presente Capitolato speciale, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell'Appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono:
 - a. la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal Direttore dei Lavori o dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d'arte, richiedendo alla DL tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso l'Appaltatore non deve dare corso all'esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell'articolo 1659 del codice civile;
 - b. l'assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione Appaltante, di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all'esecuzione delle prestazioni dell'Appaltatore a termini di contratto;
 - c. l'esecuzione, in sito o presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dal

- Direttore dei Lavori o dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione;
- d. le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal capitolato;
 - e. il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le disposizioni della DL, comunque all'interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto della Stazione Appaltante e per i quali competono a termini di contratto all'Appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni che per cause dipendenti dall'Appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso Appaltatore;
 - f. la concessione, su richiesta del Direttore dei Lavori o del Direttore dell'Esecuzione del Contratto, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati lavori non compresi nel presente appalto, l'uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo necessario all'esecuzione dei lavori che la Stazione Appaltante intenderà eseguire direttamente oppure a mezzo di altre ditte dalle quali, come dalla Stazione Appaltante, l'Appaltatore non potrà pretendere compensi di sorta, tranne che per l'impiego di personale addetto ad impianti di sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza;
 - g. la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte;
 - h. le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per l'esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; l'Appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, l'uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della Stazione Appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza;
 - i. l'esecuzione di un'opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia previsto specificatamente dal presente capitolato o sia richiesto dalla DL, per ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili, nonché la fornitura alla DL, prima della posa in opera di qualsiasi materiale o l'esecuzione di una qualsiasi tipologia di lavoro, della campionatura dei materiali, dei dettagli costruttivi e delle schede tecniche relativi alla posa in opera;
 - l. la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, di fanali, di segnalazioni regolamentari diurne e notturne nei punti prescritti e comunque previste dalle disposizioni vigenti;
 - m. l'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della DL; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell'Appaltatore l'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato o insufficiente rispetto della presente norma;
 - n. l'adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell'Appaltatore, restandone sollevati la Stazione Appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori;
 - o. la pulizia, prima dell'uscita dal cantiere, dei propri mezzi e/o di quelli dei subappaltatori e l'accurato lavaggio giornaliero delle aree pubbliche in qualsiasi modo lordate durante l'esecuzione dei lavori, compreso la pulizia delle caditoie stradali;
 - p. la dimostrazione dei pesi, a richiesta della DL, presso le pubbliche o private stazioni di pesatura;
 - q. gli adempimenti della legge n. 1086 del 1971, al deposito della documentazione presso l'ufficio comunale competente e quant'altro derivato dalla legge sopra richiamata;
 - r. la richiesta tempestiva dei permessi, sostenendo i relativi oneri, per la chiusura al transito veicolare e pedonale (con l'esclusione dei residenti) delle strade urbane interessate dalle opere oggetto dell'appalto, nonché l'installazione e il mantenimento in funzione per tutta la necessaria durata dei lavori la cartellonista a norma del codice della strada atta ad informare il pubblico in ordine alla

- variazione della viabilità cittadina connessa con l'esecuzione delle opere appaltate;
- s. l'installazione di idonei dispositivi e/o attrezzature per l'abbattimento della produzione delle polveri durante tutte le fasi lavorative, in particolare nelle aree di transito degli automezzi.
 2. Al fine di rendere facilmente individuabile la proprietà degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali per l'attività dei cantieri, la bolla di consegna del materiale indica il numero di targa e il nominativo del proprietario nonché, se diverso, del locatario, del comodatario, dell'usufruttuario o del soggetto che ne abbia comunque la stabile disponibilità, in accordo all'articolo 4 della legge n. 136 del 2010.
 3. L'Appaltatore è tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla Stazione Appaltante (Consorti, rogge, privati, Provincia, gestori di servizi a rete e altri eventuali soggetti coinvolti o competenti in relazione ai lavori in esecuzione) interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all'esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale.
 4. L'Appaltatore è anche obbligato:
 - a. ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due testimoni se egli, invitato, non si presenta;
 - b. a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostogli dalla D.L., subito dopo la firma di questi;
 - c. a consegnare alla D.L. le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera, nonché le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in economia nonché a firmare le relative liste settimanali sottopostegli dalla direzione lavori.
 5. L'Appaltatore deve custodire e garantire la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà della Stazione Appaltante; tale disposizione vige anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell'opera da parte della Stazione Appaltante.
 6. L'Appaltatore deve produrre alla DL lavori un'adeguata documentazione fotografica relativa alle lavorazioni di particolare complessità, o non più ispezionabili o non più verificabili dopo la loro esecuzione oppure a richiesta della DL. Le foto, a colori e in formati riproducibili agevolmente, recano in modo automatico e non modificabile la data e l'ora dello scatto.
 7. E' a carico e a cura dell'Appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà della Stazione Appaltante e ciò anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell'opera da parte della Stazione Appaltante.

Art. 49 - Conformità agli standard sociali

1. I materiali, le pose e i lavori oggetto dell'appalto devono essere prodotti, forniti, posati ed eseguiti in conformità con gli standard sociali minimi in materia di diritti umani e di condizioni di lavoro lungo la catena di fornitura definiti dalle leggi nazionali dei Paesi ove si svolgono le fasi della catena, e in ogni caso in conformità con le Convenzioni fondamentali stabilite dall'Organizzazione Internazionale del Lavoro e dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Gli standard sono riportati nella dichiarazione di conformità utilizzando il modello di cui all'Allegato «I» al decreto del Ministro dell'ambiente 6 giugno 2012 (in G.U. n. 159 del 10 luglio 2012), che deve essere sottoscritta dall'Appaltatore prima della stipula del contratto ed è allegata al presente Capitolato.
2. Per consentire alla Stazione Appaltante di monitorare la conformità agli standard sociali, l'Appaltatore è tenuto a:
 - a. informare fornitori e sub-fornitori, coinvolti nella catena di fornitura dei beni oggetto del presente appalto, della richiesta di conformità agli standard sopra citati avanzata dalla Stazione Appaltante nelle condizioni d'esecuzione dell'appalto;
 - b. fornire, su richiesta della Stazione Appaltante ed entro il termine stabilito nella stessa richiesta, le informazioni e la documentazione relativa alla gestione delle attività riguardanti la conformità agli standard e i riferimenti dei fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura;
 - c. accettare e far accettare dai propri fornitori e sub-fornitori eventuali verifiche ispettive relative alla conformità agli standard, condotte dalla Stazione Appaltante o da soggetti indicati e specificatamente incaricati allo scopo da parte della stessa Stazione Appaltante;
 - d. intraprendere o far intraprendere dai fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura,

eventuali ed adeguate azioni correttive, comprese eventuali rinegoziazioni contrattuali, entro i termini stabiliti dalla Stazione Appaltante, nel caso che emerga, dalle informazioni in possesso della stessa Stazione Appaltante, una violazione contrattuale inerente la non conformità agli standard sociali minimi lungo la catena di fornitura;

- e. dimostrare, tramite appropriata documentazione fornita alla Stazione Appaltante, che le clausole sono rispettate, e a documentare l'esito delle eventuali azioni correttive effettuate.
3. La Stazione Appaltante, per le finalità di monitoraggio di cui al comma 2, può chiedere all'Appaltatore di compilare dei questionari in conformità al modello di cui all'Allegato III al decreto del Ministro dell'ambiente 6 giugno 2012.
4. La violazione delle clausole in materia di conformità agli standard sociali di cui ai commi 1 comporta l'applicazione della penale, con riferimento a ciascuna singola violazione accertata in luogo del riferimento ad ogni giorno di ritardo.

Art. 50 - Proprietà dei materiali di scavo e demolizione

1. I materiali provenienti dalle escavazioni e dalle demolizioni sono di proprietà della Stazione Appaltante.
2. I materiali provenienti dalle escavazioni – ove previsto - devono essere trasportati in discariche autorizzate a cura e spese dell'Appaltatore, intendendosi quest'ultimo compensato degli oneri di trasporto e di conferimento al recapito finale con i corrispettivi contrattuali previsti per gli scavi.
3. I materiali provenienti dalle demolizioni devono essere trasportati in discariche autorizzate a cura e spese dell'Appaltatore, intendendosi quest'ultimo compensato degli oneri di trasporto e di conferimento al recapito finale con i corrispettivi contrattuali previsti per gli scavi.
4. Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai materiali di scavo e di demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore scientifico, storico, artistico, archeologico o simili, si applica l'articolo 14 del capitolato generale d'appalto, fermo restando quanto previsto dall'articolo 91, comma 2, del D.Lgs. 42/2004.
5. E' fatta salva la possibilità, se ammessa, di riutilizzare i materiali di cui al comma 1, ai fini di cui all'art. 51.

Art. 51 - Utilizzo dei materiali recuperati o riciclati

1. In attuazione del decreto del ministero dell'ambiente 8 maggio 2003, n. 203 e dei relativi provvedimenti attuativi di natura non regolamentare, la realizzazione di manufatti e la fornitura di beni di cui al comma 2, purché compatibili con i parametri, le composizioni e le caratteristiche prestazionali stabiliti con i predetti provvedimenti attuativi, deve avvenire mediante l'utilizzo di materiale riciclato utilizzando rifiuti derivanti dal post-consumo, nei limiti in peso imposti dalle tecnologie impiegate per la produzione del materiale medesimo.
2. I manufatti e i beni di cui al comma 1 sono i seguenti:
 - corpo dei rilevati di opere in terra di ingegneria civile;
 - sottofondi stradali, ferroviari, aeroportuali e di piazzali civili e industriali;
 - strati di fondazione delle infrastrutture di trasporto e di piazzali civili e industriali;
 - recuperi ambientali, riempimenti e colmate;
 - strati accessori (aventi funzione anticapillare, antigelo, drenante, etc.).
3. L'appaltatore è obbligato a richiedere le debite iscrizioni al Repertorio del Riciclaggio per i materiali riciclati e i manufatti e beni ottenuti con materiale riciclato, con le relative indicazioni, codici CER, quantità, perizia giurata e ogni altra informazione richiesta dalle vigenti disposizioni.
4. L'appaltatore deve comunque rispettare le disposizioni in materia di materiale di risulta e rifiuti, di cui agli articoli da 181 a 198 e agli articoli 214, 215 e 216 del D.Lgs. 152/2006 ss.mm.ii.

Art. 52 - Terre e rocce da scavo

1. Sono a carico e a cura dell'Appaltatore tutti gli adempimenti imposti dalla normativa ambientale, tra cui l'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti, indipendentemente dal numero dei dipendenti e dalla tipologia dei rifiuti prodotti. L'Appaltatore è tenuto in ogni caso al rispetto del Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo (D.M. 161/2012).

2. E' altresì a carico e a cura dell'Appaltatore il trattamento delle terre e rocce da scavo (TRS) e la relativa movimentazione, comprese:
 - a. terre e rocce di scavo considerate rifiuti speciali oppure sottoprodotti ai sensi rispettivamente dell'articolo 184, comma 3, lettera b), o dell'articolo 184-bis, del D.Lgs. 152/2006;
 - b. terre e rocce di scavo sottratte al regime di trattamento dei rifiuti nel rispetto dell'articolo 185 del D.Lgs.152/2006, ferme restando le disposizioni del comma 4 del medesimo articolo.
3. Sono infine a carico e cura dell'Appaltatore eventuali ulteriori adempimenti imposti da norme sopravvenute.

Art. 53 - Eventuale sopravvenuta inefficacia del contratto

1. Se il contratto è dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell'aggiudicazione definitiva per gravi violazioni, si applica l'articolo 121 dell'allegato 1 al D. Lgs. 104/2010 (Codice del processo amministrativo).
2. Se il contratto è dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell'aggiudicazione definitiva per motivi diversi dalle gravi violazioni di cui al comma 1, trova applicazione l'articolo 122 dell'allegato 1 al decreto D. Lgs. 104/2010.
3. In ogni caso si applicano, ove compatibili e in seguito a provvedimento giurisdizionale, gli articoli 123 e 124 dell'allegato 1 al D. Lgs. 104/2010.

Art. 54 - Rifiuti

1. I rifiuti ed il materiale di risulta derivanti da tutte le lavorazioni nonché i prodotti di scavo che devono essere considerati rifiuti, si intendono, a tutti gli effetti di legge, prodotti dall'Appaltatore a devono essere smaltiti a sua cura e spese.
2. Sono a carico e a cura dell'Appaltatore tutti gli adempimenti imposti della normative ambientale, compreso l'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti, indipendentemente dal numero dei dipendenti e della tipologia dei rifiuti prodotti.
3. E' altresì a carico e a cura dell'Appaltatore il trattamento delle terre e rocce da scavo (TRS) e la relativa movimentazione, riutilizzo o smaltimento in adempimento il quanta disposto della normativa attuale in merito alla gestione delle terre e rocce da scavo, disciplinata dal D.Lgs. n.152/06 e s.m.i., dalla Legge 98/2013 (art. 41 e 41 bis) e dal D.M. Ambiente 10 agosto 2012, n. 161.
4. Sono a carico e cura dell'Appaltatore gli adempimenti che dovessero essere imposti da norme sopravvenute.
5. In corso di lavorazione rimane a carico dell'Appaltatore la scrupolosa suddivisione del materiale di recupero da quello di rifiuto. Allo scopo, se necessario, lo stesso dovrà operare una pre-fresatura al fine di garantire la non mescolanza tra i due materiali, ed il trasporto presso idonei magazzini di stoccaggio, muniti delle apposite autorizzazioni, con oneri a proprio carico.

Art. 55 - Accordi multilaterali

1. L'Appaltatore, con la partecipazione alla gara, accetta integralmente le disposizioni contenute nel "Patto di integrità" approvato dal Consiglio di Amministrazione di Veneto Strade S.p.A. in data 04.04.2016.
2. Gli atti di cui al comma 1 costituiscono parte integrante del presente Capitolato e del successivo contratto d'appalto anche se non materialmente allegati.

Art. 56 - Incompatibilità di incarico

1. L'Appaltatore, con la partecipazione alla gara, si è impegnato altresì, nel caso di affidamento di incarichi di collaborazione a qualsiasi titolo, a rispettare il seguente divieto imposto dall'articolo 53, comma 16-ter, del D. Lgs. 165/2001: i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. Alcune precisazioni in merito alla definizione "dipendenti delle pubbliche amministrazioni", per l'applicazione del

precedente divieto, sono fornite all'articolo 21 del D.Lgs.39/2013. L'Appaltatore si è impegnato, infine, a rispettare e a far rispettare, per quanto di propria competenza, il codice di comportamento dei dipendenti pubblici, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del D.P.R. 62/2013.

Art. 57 - Spese contrattuali, imposte e tasse

1. Sono a carico dell'Appaltatore - senza diritto di rivalsa – tutte le spese imposte diritti di segreteria, tasse ed altri oneri direttamente o indirettamente attinenti alla predisposizione, stipulazione e registrazione del contratto di Accordo Quadro e dei relativi contratti applicativi. Questo atto sarà da registrarsi in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 - comma 2 del D.P.R. 26.04.1986 n. 131.
2. Sono a carico dell'Appaltatore senza diritto di rivalsa:
 - a. le spese contrattuali;
 - b. le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;
 - c. le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori;
 - d. le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto;
 - e. il rimborso, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dall'aggiudicazione, alla Stazione Appaltante delle spese per le pubblicazioni sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana degli avvisi o bandi, ai sensi dell'articolo 73, comma 5, del codice dei contratti.
3. Sono altresì a carico dell'Appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dall'avvio della fornitura fino alla data di emissione del Certificato di Verifica di Conformità della Fornitura.
4. Se, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali sono necessari aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a carico dell'Appaltatore e trova applicazione l'articolo 7 del capitolato generale d'appalto.
5. A carico dell'Appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravano sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.
6. Il presente contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l'I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente Capitolato speciale si intendono I.V.A. esclusa.

Art. 58 - Disciplina del cantiere

1. L'Appaltatore è responsabile della discipline e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di Legge e di regolamento e le prescrizioni ricevute. Dovrà, inoltre assumere solamente persone capaci ed idoneamente formate, in grado di sostituirlo nella condotta e misurazione dei lavori. Veneto Strade S.p.A. potrà pretendere che l'Appaltatore allontani dal cantiere quei dipendenti che risultino palesemente insubordinati, incapaci e disonesti o, comunque, non graditi a Veneto Strade S.p.A. per fatti attinenti alla conduzione dei lavori.
2. L'Appaltatore assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere attraverso il Direttore tecnico di cantiere che sarà un tecnico qualificato ed iscritto all'Albo della relativa categoria, dipendente dell'Impresa appaltatrice o avente apposito incarico professionale o altro rapporto con l'Impresa medesima. L'assunzione della Direzione di cantiere avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.
3. In particolare, il Direttore tecnico di cantiere dovrà presenziare a tutti i rilievi di consegna, di liquidazione e alle misurazioni nel corso dei lavori; provvedere agli adempimenti in materia di sicurezza; provvedere a quant'altro necessario in concorso sia con il personale di Veneto Strade S.p.A. che con gli eventuali rappresentanti delle Imprese subaffidatarie; prestare, con continuità, la propria opera sui lavori stessi, dall'inizio alla loro ultimazione.
4. Per i contratti applicativi che prevedono la posa di segnaletica verticale, Veneto Strade S.p.A. ed il Direttore dell'Esecuzione del Contratto dovranno ricevere formale comunicazione scritta del nominativo

del Direttore tecnico di cantiere prima dell'inizio dei lavori. Dovranno, altresì, ricevere le eventuali tempestive comunicazioni interessanti le eventuali variazioni della persona e/o dei suoi requisiti professionali.

5. Veneto Strade S.p.A., attraverso Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto, ha il diritto di esigere il cambiamento del Direttore tecnico di cantiere e del personale dell'Appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L'Appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni discendenti dalla scelta del Direttore tecnico di cantiere, ivi compresi quelli causati dall'imperizia o dalla negligenza, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.
6. I rappresentanti di Veneto Strade S.p.A., deputati alla conduzione dei lavori, agli adempimenti in materia di sicurezza e/o comunque dalla medesima autorizzati avranno libero accesso al cantiere e ad ogni parte degli interventi oggetto dell'appalto in qualsiasi giorno ed ora.

Art. 59 - Codice etico

1. Veneto Strade S.p.A. richiede ai propri fornitori e collaboratori esterni il rispetto dei principi contenuti nel proprio Codice Etico pubblicato e visionabile sul sito istituzionale www.venetostrade.it - approvato dal Consiglio di Amministrazione di Veneto Strade S.p.A. in data 14/03/2018, da intendersi qui integralmente riportato e trascritto.

Il rispetto dei valori e dei principi etici risulta elemento fondamentale per l'instaurazione di un corretto rapporto di lavoro e di affari tra questa Stazione Appaltante e l'Appaltatore, pertanto l'impresa esecutrice dei lavori dichiara di conoscere, accettare e rispettare il contenuto tutto del Codice Etico di Veneto Strade S.p.A., di cui si rilascia copia.

L'Appaltatore si impegna, anche tramite i propri amministratori, dipendenti, collaboratori e subcontraenti, ad attenersi rigorosamente ai principi ivi contenuti, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1381 del c.c.. Valga tale impegno come clausola risolutiva espressa di cui all'Art 1456 c.c. pertanto in caso di inadempimento, Veneto Strade S.p.A. si avvarrà della facoltà di risolvere di diritto di contratto mediante dichiarazione espressa ed univoca tramite lettera raccomandata AR o a mezzo di posta elettronica certificata, fatto salvo in ogni caso, il diritto al risarcimento dei danni subiti.

Art. 60 - Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003 "Codice in materia di Protezione dei dati Personali" (di seguito denominato solo "Codice") si informa che, ai soli fini della stipulazione del contratto di appalto e della sua esecuzione, verranno raccolti, registrati, trattati e conservati da parte di Veneto Strade S.p.A., quale titolare del trattamento, i relativi dati personali attraverso programmi informatici, sistemi telematici e strumenti cartacei configurati in modo tale da garantirne la massima riservatezza, per un periodo di tempo non superiore a quello necessario alla stipulazione ed esecuzione del contratto di appalto.

I dati personali, trattati in modo lecito, pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti, non sono soggetti a diffusione e saranno trattati solo ed esclusivamente ai fini della gestione del rapporto contrattuale.

Si informa altresì che la raccolta, la conservazione ed il trattamento dei dati personali, anche giudiziari, deriva da obblighi normativi, fiscali e previdenziali, quindi di natura obbligatoria e pertanto non risulta necessario raccogliere il consenso degli interessati, ai sensi dell' Art. 24, comma 1. lett. a), b), c) del Codice. Nel rispetto dell'art. 7 "Diritto di accesso ai dati personali e a altri diritti" del D. Lgs. 196/2003, l'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati e la loro comunicazione in forma intellegibile, nonché l'indicazione:

- a) dell'origine dei dati personali;
- b) delle finalità e modalità del trattamento;
- c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
- d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato;
- e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. Inoltre l'interessato ha diritto di ottenere l'aggiornamento, la rettificazione ovvero quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati, la cancellazione, la trasformazione in forma

anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali dati sono stati raccolti o successivamente trattati; l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanta riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile, comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.

L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte per motivi illegittimi al trattamento dei dati che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.

Fatti salvi ed impregiudicati i diritti di cui all' Art. 7 del Codice, eventuali opposizioni e/o richieste di limitazioni al trattamento impediranno il proseguire ed il buon fine del rapporto contrattuale tra le parti, pertanto a seguito di opposizione al trattamento dei dati, Veneto Strade S.p.A. si vedrà costretta a revocare l'aggiudicazione definitiva e/o risolvere il contratto.

Nei casi in cui Veneto Strade S.p.A. debba trattare dati personali e giudiziari di soggetti terzi all'Appaltatore ma ad esso collegati (vedi subappaltatori, fornitori, collaboratori etc..) ai soli fini dell'adempimento delle prestazioni del presente contratto, l'Appaltatore si impegna a garantire che tutti i dati ed informazioni in merito siano fornite nel pieno rispetto di quanto previsto dal Codice. A tal fine lo stesso si impegna ad acquisire, ove necessario, la sottoscrizione del consenso informato degli interessati da allegare al relativo contratto di subappalto.

L'Appaltatore si impegna pertanto al rispetto dei principi e degli obblighi di cui al Codice della Privacy e ad adottare ogni misura tecnica ed organizzativa necessaria al fine di garantire la riservatezza dei dati, secondo i principi di liceità, correttezza e pertinenza.

L'Appaltatore, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 28 del D. Lgs. 196/2003, assume la qualifica di titolare autonomo del trattamento dei dati personali relativi ad Veneto Strade S.p.A., al personale dipendente della stessa, ai consulenti/collaboratori per essa operanti e ad ogni altro possibile soggetto terzo, di cui l'Appaltatore medesimo sia venuto a conoscenza nell'esecuzione del presente incarico.

Valgano tali clausole come presupposti di risoluzione contrattuale di cui all'art. 1456 c.c. pertanto in caso di inadempimento, Veneto Strade S.p.A. si avvarrà della facoltà di risolvere di diritto il contratto mediante comunicazione espressa con lettera raccomandata AR o tramite posta elettronica certificata, fatto salvo in ogni caso, il diritto al risarcimento dei danni per inadempimento.